IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LVI - Serie V - Vol. III - Fasc. VI - Giugno 1931

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del Sommo Pontefice Pio XI. Enciclica *Quadragesimo anno*, su la questione e l'ordine sociale, p. 161. - S. C. del Concilio. *Venezuela et aliarum.* Circa la precedenza del Vicario generale, p. 184. - S. R. Rota. *Taurinen.* Di diritti di un parroco di collegiata, p. 185. — RECENSIONI, p. 191. — FATTI DEL MESE, p. 162.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

A tutti gli Ordinari e fedeli: Della ristaurazione dell'ordine sociale in piena conformità con le norme della legge evangelica nella ricorrenza del XL anniversario dell'Enciclica « Rerum novarum » di Leone XIII [« A. A. S. », XXIII, pag. 177 (testo latino)].

Enciclica. - PIO PAPA XI, *Venerabili Fratelli, diletti Figli, salute ed apostolica benedizione.* — Quarant'anni sono passati dalla pubblicazione della magistrale Enciclica *Rerum novarum* di Leone XIII, Nostro Predecessore di s. m., e tutto il mondo cattolico, mosso da un impeto di calda riconoscenza ha preso a celebrarne la commemorazione con uno splendore degno del memorabile documento.

Vero è che a quell'insigne testimonianza di sollecitudine pastorale il Nostro Predecessore aveva già in certo modo spianata la via con altre Encicliche, come quella sui fondamenti della società umana, la famiglia, cioè ed il venerando Sacramento del matrimonio (1); sull'origine del potere civile (2); sull'ordine delle sue relazioni con la Chiesa (3); sui principali doveri del cittadino cristiano (4); contro gli errori del socialismo (5) e la prava dottrina intorno all'umana libertà (6), ed altre di simil genere, dove Leone XIII aveva già espresso ampiamente il suo pensiero. Ma l'Enciclica *Rerum novarum*, rispetto alle altre, ebbe questo di proprio che allora appunto quando ciò era sommamente opportuno ed anzi necessario, diede a tutto il genere umano norme sicurissime, per la debita soluzione degli ardui problemi della società umana che vanno sotto il nome di « Questione Sociale ».

(1) Encicl. *Arcanum* del 10 febbraio 1880.
(2) Encicl. *Diuturnum* del 29 giugno 1881.
(3) Encicl. *Immortale Dei* del 1° novembre 1885.
(4) Encicl. *Sapientiae Christianae* del 10 gennaio 1890.
(5) Encicl. *Quod apostolici muneris* del 28 dicembre 1878.
(6) Encicl. *Libertas* del 20 giugno 1888.

E veramente, verso la fine del secolo XIX, il nuovo sistema economico da poco introdotto e i nuovi incrementi dell'industria erano giunti a far sì che la società in quasi tutte le nazioni apparisse sempre più recisamente divisa in due classi: l'una, esigua di numero, che godeva di quasi tutte le comodità in sì grande abbondanza apportate dalle invenzioni moderne; l'altra, composta da un'immensa moltitudine di operai, i quali oppressi da rovinosa penuria, indarno s'affannavano per uscire dalle loro strettezze.

A tale condizione di cose non trovavano certo difficoltà ad adattarsi coloro che, ben forniti di ricchezze, la ritenevano effetto necessario delle leggi economiche e perciò volevano affidata soltanto alla carità la cura di sovvenire agl'indigenti, come se alla carità corresse l'obbligo di stendere un velo sulla violazione manifesta della giustizia, sebbene tollerata non solo, ma talvolta sancita dai legislatori. Ma di tale condizione invece erano più che mai insofferenti gli operai oppressi dall'ingiusta sorte, e perciò ricusavano di restare più a lungo sotto quel giogo troppo pesante. Alcuni perciò, abbandonandosi all'impeto di malvagi consigli, miravano ad una totale rivoluzione della società, mentre altri, trattenuti da una solida educazione cristiana a non trascorrere in così insani propositi, persistevano tuttavia nel credere che molte cose in questa materia fossero da riformare interamente e al più presto.

Nè altrimenti opinavano quei molti cattolici, e sacerdoti e laici, i quali, mossi da un sentimento di una carità certamente ammirabile si sentivano già da lungo tempo sospinti a lenire l'immeritata indigenza dei proletarii, nè riuscivano in alcun modo a persuadersi come un così forte e ingiusto divario nella distribuzione dei beni temporali potesse davvero corrispondere ai disegni del sapientissimo Creatore.

In tale disordine lacrimevole della società essi cercavano bensì con sincerità un pronto rimedio e una salda difesa contro i pericoli peggiori; ma per la fiacchezza della mente umana anche nei migliori, vedendosi respinti da una parte quasi perniciosi novatori, dall'altra intralciati dagli stessi compagni di opere buone, ma seguaci di altre idee, esitando tra le varie opinioni non sapevano dove rivolgersi.

In così grande urto e dissenso di animi, mentre dall'una parte e dall'altra si dibatteva, e non sempre pacificamente, la controversia, gli occhi di tutti, come in tante altre occasioni, si volgevano alla Cattedra di Pietro, deposito sacro di ogni verità, da cui si diffondono le parole di salute in tutto il mondo; e accorrendo con insolita frequenza ai piedi del Vicario di Cristo in terra, sì gli studiosi di cose sociali, come i datori di lavoro e gli stessi operai, andavano supplicando unanimi perchè fosse loro finalmente additata una via sicura.

Tutto ciò il prudentissimo Pontefice ponderò a lungo tra di sè e al cospetto di Dio, richiese di consiglio i più esperti, vagliò attentamente gli argomenti che si portavano da una parte e dall'altra, e in ultimo, ascoltando la voce della « coscienza dell'ufficio apostolico » (1), per non sembrare, tacendo, di mancare al proprio dovere (2), deliberò in virtù del divino magi-

(1) Encicl. *Rerum novarum* del 15 maggio 1891, n. 1.
(2) Cfr. Encicl. *Rerum novarum*, n. 13.

stero a Lui affidato, di rivolgere la parola a tutta la Chiesa, anzi a tutta l'umana società. Risonò dunque, il 15 maggio 1891, quella tanto desiderata voce, la quale non atterrita dalla difficoltà dell'argomento nè affievolita dalla vecchiaia, ma anzi da ridestato vigore rafforzata ammaestrò l'umana famiglia a mettersi per nuove vie in punto di dottrina sociale.

Voi conoscete, Venerabili Fratelli e diletti Figli, anzi avete familiare la mirabile dottrina, onde l'Enciclica *Rerum novarum* resterà gloriosa nei ricordi dei secoli. In essa l'ottimo Pastore lamentando che una sì grande parte degli uomini « si trovino ingiustamente in uno stato misero e calamitoso », con animo invitto prende a tutelare egli stesso in persona la causa degli operai che « le circostanze hanno consegnati soli ed indifesi alla inumanità dei padroni e alla sfrenata cupidigia della concorrenza » (1), senza chiedere aiuto alcuno nè al liberalismo, nè al socialismo, dei quali l'uno s'era mostrato affatto incapace di dare soluzione legittima alla questione sociale, l'altro proponeva un rimedio che, di gran lunga peggior del male, avrebbe gettato in maggiori pericoli la società umana.

Il Pontefice dunque nel pieno esercizio del suo diritto e quale buon custode della Religione e dispensatore di quanto con essa in istretto vincolo si connette, trattandosi di un problema « del quale nessuna soluzione plausibile si potrebbe dare, senza richiamarsi alla Religione e alla Chiesa » (2), movendo unicamente dagli immutabili principii attinti dal tesoro della retta ragione e della divina rivelazione, con tutta sicurezza e « come avente autorità » (3), indicò e proclamò « i diritti e i doveri dai quali conviene che vicendevolmente si sentano vincolati e ricchi e proletari, e capitalisti e prestatori d'opera » (4), come pure le parti rispettive della Chiesa, dei poteri pubblici e anche di coloro che più vi si trovano interessati.

Nè quella voce apostolica risonò indarno; che anzi l'udirono con istupore e l'accolsero con il più grande favore non solo i figli obbedienti della Chiesa, ma anche buon numero di uomini lontani dalla verità e dall'unità della fede, e quasi tutti coloro che indi in poi s'occuparono della questione sociale ed economica, sia come studiosi privati, sia come pubblici legislatori.

Ma più di tutti accolsero con giubilo quell'Enciclica gli operai cristiani, i quali si sentirono patrocinati e difesi dalla più alta Autorità della terra, e tutti quei generosi, i quali già da lungo tempo solleciti di recare sollievo alla condizione degli operai, sino allora non avevano trovato quasi altro che la noncuranza degli uni, e persino gli odiosi sospetti, per non dire l'aperta ostilità, di molti altri. Meritamente dunque tutti costoro d'allora in poi tennero sempre in tanto onore quell'Enciclica che è venuto in uso di commemorarla ogni anno, nei vari paesi con varie manifestazioni di gratitudine.

Tuttavia la dottrina di Leone XIII, così nobile, così profonda e così inaudita al mondo, non poteva non produrre anche in alcuni cattolici una certa impressione di sgomento, anzi di molestia e per taluno anche di scan-

(1) Encicl. *Rerum novarum*, n. 2.
(2) Cfr. Encicl. *Rerum novarum*, n. 13.
(3) Encicl. *Rerum novarum*, n. 1.
(4) MATTH., VII, 29.

dalo. Essa infatti affrontava coraggiosamente gli idoli del liberalismo e li rovesciava, non teneva in nessun conto pregiudizi inveterati, preveniva i tempi oltre ogni aspettazione; ond'è che i troppo tenaci dell'antico disdegnavano questa nuova filosofia sociale, e i pusillanimi paventavano di ascendere a tanta altezza; taluno anche vi fu, che pure ammirando questa luce, la riputava come un ideale chimerico di perfezione più desiderabile che attuabile. Per queste ragioni, Venerabili Fratelli e diletti Figli, mentre con tanto ardore da tutto il mondo, e specialmente dagli operai cattolici, che d'ogni parte convengono in quest'Alma Città, si va solennemente celebrando la commemorazione del quarantesimo anniversario dell'Enciclica *Rerum novarum*, stimiamo opportuno di servirci di questa ricorrenza, per ricordare i grandi beni che da quell'Enciclica ridondarono alla Chiesa, anzi a tutta l'umana società; per rivendicare la dottrina di tanto Maestro sulla questione sociale ed economica contro alcuni dubbi sorti in tempi recenti e per isvolgerla con maggior ampiezza in questo o in quel punto; e in fine, dopo una accurata disamina dell'economia moderna e del socialismo, per discoprire la radice del presente disagio sociale, e insieme additare la sola via di una salutare restaurazione, cioè la cristiana riforma dei costumi.

Queste cose, che ci proponiamo di trattare, costituiranno i tre punti, nell'esposizione dei quali si svolgerà tutta intera la presente Enciclica.

I. E anzitutto, per cominciare di là donde avevamo appunto in animo di esordire, seguendo l'avvertimento di S. Ambrogio che diceva « non esservi nessun dovere maggiore del ringraziare » (1), non possiamo trattenerCi dal rendere amplissime grazie a Dio Onnipotente per gli insigni beneficî dall'Enciclica Leoniana provenuti alla Chiesa e all'umana società. I quali beneficî se volessimo anche di volo accennare, dovremmo richiamare alla memoria tutta quasi la storia dell'ultimo quarantennio per quanto riguarda la questione sociale. Ma li possiamo tutti ridurre a tre capi principali, secondo le tre classi di aiuti che il Nostro Antecessore desiderava per il compimento della sua grande opera ristauratrice.

In primo luogo lo stesso Leone XIII aveva splendidamente dichiarato che cosa si dovesse aspettare dalla Chiesa: « Difatti la Chiesa è quella che trae dal Vangelo dottrine atte a comporre o certo a rendere assai meno aspro il conflitto; essa procura con gl'insegnamenti suoi, non pur di illuminare la mente, ma d'informare la vita e i costumi di ognuno; essa con un gran numero di benefiche istituzioni migliora le condizioni medesime del proletario » (2).

Ora la Chiesa non lasciò stagnare nell'inerzia queste preziose fonti, ma da esse attinse copiosamente per il bene comune della pace desiderata. Lo stesso Leone infatti e i suoi Successori non restarono mai dal proclamare ed inculcare ripetutamente, ora a voce, ora con gli scritti, la dottrina stessa dell'Enciclica *Rerum novarum* su le materie sociali ed economiche, e adattarla opportunamente secondo le esigenze delle circostanze e dei tempi,

(1) S. Ambrogio, *De excessu Fratris sui Satyri*, Lib. I, 44.
(2) Encicl. *Rerum novarum*, n. 13.

mostrando sempre carità di padri e costanza di pastori nella difesa massimamente dei poveri e dei deboli (1). Lo stesso fecero tanti Vescovi, spiegando la medesima dottrina con assiduità e saggezza, chiarendola coi loro commenti, e applicandola alle condizioni dei paesi diversi, giusta la mente e le istruzioni della Santa Sede (2).

Non fa quindi meraviglia che sotto il magistero e la guida della Chiesa molti uomini dotti, ecclesiastici e laici, prendessero a trattare con ardore la scienza sociale ed economica secondo le esigenze dei nostri tempi, mossi particolarmente dall'intento di opporre con più efficacia la dottrina immutata e immutabile della Chiesa alle nuove necessità.

Così additata e rischiarata la via dall'Enciclica Leoniana, ne sorse una vera sociologia cattolica, che viene ogni giorno alacremente coltivata ed arricchita da quelle scelte persone che abbiamo chiamato ausiliari della Chiesa. E questi non la lasciano già confinata all'ombra di eruditi convegni, ma la propalano alla pubblica luce, come ne dànno splendida prova e le scuole istituite e frequentate con molta utilità nelle Università cattoliche, nelle Accademie, nei Seminari; e i congressi o « settimane » sociali, tenuti con una certa frequenza e fecondi di lieti frutti; e l'istituzione di circoli di studi, e infine la larga e industriosa diffusione di scritti sani e opportuni.

Nè va ristretto a questi limiti il bene derivato dal Documento Leoniano; perchè gl'insegnamenti dell'Enciclica *Rerum novarum* a poco a poco fecero breccia anche in persone che stando fuori della cattolica unità non riconoscono il potere della Chiesa; sicchè i principii cattolici della sociologia penetrarono a poco a poco nel patrimonio di tutta la società. E non raramente avviene che le eterne verità, tanto altamente proclamate dal Nostro Predecessore di f. m., non solamente siano riferite e sostenute in giornali e libri anche acattolici, ma altresì nelle Camere legislative e nelle aule dei Tribunali.

Che più? Dopo l'immane guerra, quando i governanti delle nazioni principali, al fine di redintegrare una vera e stabile pace con un totale riassetto delle condizioni sociali, ebbero sancito fra le altre norme allora stabilite quelle che dovevano regolare secondo equità e giustizia il lavoro degli operai, tra quelle norme non ne ammisero forse molte, così concordanti coi principii e i moniti Leoniani, da sembrare di proposito dedotte da quelli? E veramente l'Enciclica *Rerum novarum* resta un monumento memorando a cui si possono applicare con diritto le parole di Isaia: « Alzerà un vessillo alle nazioni » (3).

(1) Basti indicarne solo alcuni documenti: LEONE XIII, Lett. Apost. *Praeclara* del 20 giugno 1894: – Encicl. *Graves de communi* del 18 gennaio 1901; – PIO X, Motu proprio sull'Azione popolare cristiana dell'8 dicembre 1903; – BENEDETTO XV, Encicl. *Ad Beatissimi* del 1° novembre 1914; – PIO XI, Encicl. *Ubi arcano* del 23 dicembre 1922; – Encicl. *Rite expiatis* del 30 aprile 1926.

(2) Cfr. *La Hiérarchie Catholique et le Problème Social depuis l'Encyclique « Rerum novarum »*; 1891–1931, pp. XVI–335, edito dall'Unione Internazionale di Studi Sociali, fondata a Malines, nel 1920, sotto la presidenza del Card. Mercier. Parigi, edizioni « Spes », 1931.

(3) Is., XI, 12.

Fra tanto, mentre le prescrizioni Leoniane, previe le investigazioni scientifiche, avevano larga diffusione nelle menti, si venne pure alla loro applicazione pratica. E anzitutto con un'operosa benevolenza si rivolsero tutte le cure alla elevazione di quella classe di uomini, che, per i moderni progressi dell'industria cresciuta immensamente, non occupava ancora nella società umana un posto o grado convenevole, e perciò giaceva quasi trascurata e disprezzata: la classe operaia diciamo, alla cui cultura, seguendo l'esempio dell'Episcopato, lavorarono quindi alacremente con gran profitto delle anime, sacerdoti dell'uno e dell'altro clero, quantunque già sopraffatti da altre cure pastorali. E questa costante fatica, intrapresa per informare a spirito cristiano gli operai, col propor loro con chiarezza i diritti e doveri della propria classe, giovò pure in gran maniera a renderli più consapevoli della loro vera dignità ed abili a progredire per vie legittime e feconde nel campo sociale ed economico, e a divenire altresì guide agli altri.

Quindi un più sicuro rifornimento di più copiosi mezzi di vita; giacchè non solo si moltiplicarono mirabilmente le opere di beneficenza e di carità secondo le esortazioni del Pontefice, ma si vennero pure istituendo dappertutto associazioni nuove e sempre più numerose nelle quali, col consiglio della Chiesa e per lo più sotto la guida di sacerdoti, si dànno e ricevono mutua assistenza ed aiuto operai, artieri, contadini, salariati di ogni fatta.

Quanto al potere civile, Leone XIII, superando arditamente i limiti segnati dal liberalismo, insegna coraggiosamente che esso non è meramente guardiano dell'ordine e del diritto, ma deve adoperarsi in modo che « con tutto il complesso delle leggi e delle politiche istituzioni..., ordinando e amministrando lo Stato, ne risulti naturalmente la pubblica e privata prosperità » (1). È bensì vero che si deve lasciare la loro giusta libertà di azione alle famiglie ed agli individui, ma questo senza danno del pubblico bene e senza offesa di persona. Spetta poi ai reggitori dello Stato difendere la comunità e le parti di essa, ma nella protezione dei diritti stessi dei privati si deve tener conto principalmente dei deboli e dei poveri. Perchè, come dice il Nostro Antecessore, « il ceto dei ricchi, forte per se stesso, abbisogna meno della pubblica difesa: le misere plebi invece, che mancano di sostegno proprio, hanno somma necessità di trovarlo nel patrocinio dello Stato. E però agli operai, che sono nel numero dei deboli e bisognosi, deve lo Stato a preferenza rivolgere le cure e la provvidenza sua » (2).

Non neghiamo che alcuni reggitori di popoli, anche prima dell'Enciclica di Leone XIII, provvidero ad alcune necessità più urgenti degli operai e repressero le ingiustizie più atroci loro fatte. Ma è certo che allora finalmente, quando risonò dalla Cattedra di Pietro la parola pontificia per tutto il mondo, i reggitori dei popoli, fatti più consci del proprio dovere, rivolsero i pensieri e l'attenzione loro a promuovere una più ricca politica sociale.

In verità l'Enciclica *Rerum novarum*, mentre vacillavano le massime del liberalismo, che da lungo tempo intralciavano l'opera efficace dei governanti, mosse i popoli stessi a promuovere con più sincerità e più impegno la poli-

(1) Encicl. *Rerum novarum*, n. 26.
(2) Encicl. *Rerum novarum*, n. 29.

tica sociale, e indusse i migliori tra i cattolici a prestare in questo il loro utile concorso ai reggitori dello Stato: sicchè spesso si dimostrarono nelle Camere legislative sostenitori illustri di questa nuova politica; anzi le stesse leggi sociali moderne furono non di rado proposte ai voti dei rappresentanti della Nazione e la loro esecuzione fu richiesta e caldeggiata da Ministri della Chiesa, imbevuti degl'insegnamenti Leoniani.

Da tale continua e indefessa fatica sorse un nuovo ramo della disciplina giuridica affatto ignorato nei tempi passati, il quale difende con forza i sacri diritti dei lavoratori che loro provengono dalla dignità di uomini e di cristiani; giacchè queste leggi si propongono la protezione degli interessi dei lavoratori massime delle donne e dei fanciulli; l'anima, la sanità, le forze, la famiglia, la casa, le officine, la paga, gl'infortuni del lavoro; in una parola tutto ciò che tocca la vita e la famiglia dei lavoratori. Che se tali statuti non si accordano dappertutto e in ogni cosa con le norme di Leone XIII, non si può tuttavia negare che in molti punti vi si sente un'eco dell'Enciclica *Rerum novarum* alla quale pertanto è in parte assai notevole da attribuirsi la migliorata condizione dei lavoratori.

Insegnava per ultimo il sapientissimo Pontefice come i padroni e gli operai medesimi possono recarvi un gran contributo « con istituzioni cioè ordinate a porgere opportuni soccorsi ai bisognosi e ad avvicinare ed unire le due classi tra loro » (1). Ma il primo luogo fra tali istituzioni Egli voleva attribuito alle corporazioni che abbracciano o i soli operai o gli operai ed i padroni insieme. E nell'illustrarle e raccomandarle insiste a lungo, dichiarandone con mirabile sapienza, la natura, la causa, l'opportunità, i diritti, i doveri, le leggi.

Quegli insegnamenti furono pubblicati in un tempo veramente opportuno; quando in parecchie nazioni i pubblici poteri, totalmente asserviti al liberalismo, poco favorivano, anzi avversavano apertamente le menzionate associazioni di operai; e mentre riconoscevano consimili associazioni di altre classi e le proteggevano, con ingiustizia esosa negavano il diritto naturale di associarsi proprio a quelli che più ne avevano bisogno per difendersi dallo sfruttamento dei potenti. Nè mancava tra gli stessi cattolici chi mettesse in sospetto i tentativi di formare siffatte organizzazioni, quasi sapessero di un certo spirito socialistico o sovversivo.

Sono dunque commendevoli al sommo le norme date autorevolmente da Leone XIII, perchè valsero a infrangere le opposizioni e dissipare i sospetti. E d'importanza anche maggiore riuscirono per aver esse esortato i lavoratori cristiani a stringere fra di loro simili organizzazioni, secondo la varietà dei mestieri, insegnandone loro il modo, e molti di essi validamente rassodarono nella via del dovere, mentre erano fortemente adescati dalle associazioni dei socialisti, le quali con incredibile impudenza, si spacciavano per uniche tutrici e vindici degli umili e degli oppressi.

Ma assai opportunamente l'Enciclica *Rerum novarum* dichiarava che, nel fondare tali associazioni, « queste si dovevano ordinare e governare in modo da somministrare i mezzi più acconci e spediti al conseguimento del fine, il

(1) Encicl. *Rerum novarum*, n. 36.

quale consiste in questo, che ciascuno degli associati ne tragga il maggior aumento possibile di benessere fisico, economico, morale »; ed è evidente che « bisogna avere in mira, come scopo precipuo, il perfezionamento religioso e morale, e che a questo perfezionamento vuolsi indirizzare tutta la disciplina sociale » (1). Poichè « posto il fondamento nella religione, è aperta la strada a regolare le mutue attinenze dei soci per la tranquillità della loro convivenza e per il loro benessere economico » (2).

Ad istituire simili sodalizi si consacrarono da per tutto con lodevole ardore e sacerdoti e laici in gran numero, bramosi di attuare davvero integralmente il disegno di Leone XIII. E così queste associazioni formarono dei lavoratori schiettamente cristiani, i quali sapevano ben congiungere insieme la diligente pratica del loro mestiere coi salutari precetti della religione, e difendere con efficacia e fermezza i propri interessi e diritti temporali, mantenendo il debito ossequio alla giustizia e il sincero intento di cooperare con le altre classi della società al rinnovamento cristiano di tutta la vita sociale.

Questi consigli poi e questi moniti di Leone XIII furono messi in atto dove in un modo dove in un altro, secondo le varie circostanze dei vari luoghi. Così in alcuni paesi una stessa associazione si propose di raggiungere tutti insieme gli scopi assegnati dal Pontefice; in altre, così richiedendo o consigliando le condizioni locali, si venne ad una certa divisione di lavoro e furono istituite distinte associazioni, di cui le une si assumessero la difesa dei diritti e dei legittimi vantaggi dei soci nei contratti di lavoro, altre si occupassero del vicendevole aiuto da prestarsi nelle cose economiche, altre finalmente si dedicassero tutte alla cura dei doveri morali e religiosi e di altri obblighi consimili.

Questo secondo metodo, fu adoperato principalmente là dove i cattolici non potevano formare sindacati cattolici perchè impediti o dalle leggi del paese o da altre cotali istituzioni economiche, o da quel lagrimevole dissidio delle intelligenze e dei cuori, tanto largamente disseminato nella società moderna, e dalla stringente necessità di resistere con fronte unico alle schiere irrompenti dei partiti sovversivi. In tali circostanze pare che i cattolici siano quasi costretti ad ascriversi a sindacati neutri, i quali tuttavia professino sempre la giustizia e l'equità e lascino ai loro soci cattolici la piena libertà di provvedere alla propria coscienza e obbedire alle leggi della Chiesa. Spetta però ai Vescovi, dove secondo le circostanze credano necessarie tali associazioni e le sappiano non pericolose per la religione, l'acconsentire che gli operai cattolici vi aderiscano, avendo sempre l'occhio ai principii e alle garanzie, che il Nostro Predecessore Pio X, di santa memoria, raccomandava (3); delle quali garanzie la prima e principale sia questa, che insieme con quei sindacati, sempre vi siano altri sodalizi, i quali si adoperino con diligenza ad educare profondamente i loro soci nella parte religiosa e morale, affinchè questi possano di poi compenetrare le associazioni sindacali di quel

(1) Enciel. *Rerum novarum*, n. 42.
(2) Enciel. *Rerum novarum*, n. 43.
(3) Pio X, Enciel. *Singulari quadam* del 24 settembre 1912.

buono spirito, con cui si devono reggere in tutta la loro condotta; e così avverrà che tali sodalizi rechino ottimi frutti, anche oltre la cerchia dei loro soci.

All'Enciclica Leoniana dunque si deve attribuire se queste associazioni di lavoratori fiorirono dappertutto in tal modo, che ormai, sebbene pur troppo ancora inferiori di numero alle corporazioni dei socialisti e dei comunisti, raccolgono una grandissima moltitudine di operai e possono vigorosamente rivendicare i diritti e le aspirazioni legittime dei lavoratori cristiani, tanto nell'interno della propria nazione, quanto in convegni più estesi, e con ciò promuovere i salutari principii cristiani intorno alla società.

Oltre ciò, le verità tanto saggiamente discusse e validamente propugnate da Leone XIII circa il diritto naturale di associazione si cominciarono ad applicare con facilità anche ad altre associazioni e non solo a quelle degli operai; onde alla stessa Enciclica Leoniana si deve in non poca parte il tanto rifiorire di simili utilissime associazioni, anche tra agricoltori ed altre classi medie, come pure altre istituzioni consimili nelle quali felicemente si accoppia col vantaggio economico la cultura delle anime.

Non si può dire lo stesso delle Associazioni, vivamente desiderate dal Nostro Antecessore, tra gli imprenditori di lavoro e gli industriali. Che se di queste dobbiamo lamentare la scarsezza, ciò non si deve attribuire unicamente alla volontà delle persone, ma alle difficoltà molto più gravi che si attraversano a consimili associazioni e che Noi conosciamo benissimo e teniamo nel giusto conto. Ci arride tuttavia la ferma speranza che anche questi impedimenti si possano tra breve rimuovere, e fin d'ora con intima consolazione del cuore Nostro salutiamo alcuni non inutili tentativi fatti in questa parte, i cui frutti copiosi ripromettono una più ricca messe in avvenire (1).

Tutti questi beneficî dell'Enciclica Leoniana, Venerabili Fratelli e diletti Figli, da noi accennati piuttosto che ricordati, sorvolando piuttosto che dichiarandoli, sono tanti e così grandi che dimostrano chiaramente come quell'immortale documento sia ben lungi dal rappresentarci un ideale di società umana bellissimo sì ma fantastico e troppo lontano dalle vere esigenze economiche dei nostri tempi e per ciò stesso inattuabile. Per contrario, essi dimostrano che il Nostro Antecessore attinse dal Vangelo, e però da una sorgente sempre viva e vitale, quelle dottrine che possono, se non subito comporre, mitigare almeno in gran maniera quella lotta esiziale ed intestina che dilania la famiglia umana. Che poi una parte di quel buon seme, tanto copiosamente sparso or sono quarant'anni, sia caduta in terra buona, vediamo dalle messi lietissime che la Chiesa di Cristo, e quindi l'intero genere umano, con la grazia di Dio, ne ha raccolto a sua salvezza. E ben a ragione si può dire che l'Enciclica Leoniana nella lunga esperienza si è dimostrata come la *Magna Charta*, sulla quale deve posare tutta l'attività cristiana del campo sociale come sul proprio fondamento. Coloro poi che mostrano di fare poco conto di quell'Enciclica e della sua commemorazione, bisogna ben dire che o bestemmiano quel che non sanno, o non capiscono quello di cui

(1) Cfr. Lettera della S. Congr. del Concilio al Vescovo di Lilla, 5 giugno 1929.

hanno solo una superficiale cognizione, o se lo capiscono meritano d'essere solennemente tacciati d'ingiustizia e di ingratitudine.

Se non che, nello stesso decorso di anni, essendo sorti alcuni dubbi circa la retta interpretazione di parecchi punti dell'Enciclica Leoniana o circa le conseguenze da trarsene, dubbi che hanno dato ansa a controversie non sempre serene fra gli stessi cattolici; e d'altra parte le nuove necessità dei nostri tempi e la mutata condizione delle cose richiedendo una più accurata applicazione della dottrina Leoniana o anche qualche aggiunta, cogliamo ben volentieri questa opportuna occasione per soddisfare, quanto è da Noi, ai dubbi e alle esigenze dei tempi moderni, giusta l'apostolico Nostro mandato per cui siamo a tutti debitori (1).

II. Ma prima di por mano a dare queste spiegazioni, occorre premettere il principio già da Leone XIII con tanta chiarezza stabilito: che cioè risiede in Noi il diritto e il dovere di giudicare con suprema autorità intorno a siffatte questioni sociali ed economiche (2). Certo alla Chiesa non fu affidato l'ufficio di guidare gli uomini a una felicità solamente temporale e caduca, ma all'eterna. Anzi « non vuole nè deve la Chiesa senza giusta causa ingerirsi nella direzione delle cose puramente umane » (3). In nessun modo però può rinunziare all'ufficio da Dio assegnatole, d'intervenire con la sua autorità, non nelle cose tecniche, per le quali non ha nè i mezzi adatti nè la missione di trattare, ma in tutto ciò che ha attinenza con la morale. Infatti in questa materia, il deposito della verità a Noi commesso da Dio e il dovere gravissimo impostoCi di divulgare e d'interpretare tutta la legge morale ed anche di esigerne opportunamente ed importunamente l'osservanza, sottopongono ed assoggettano al supremo Nostro giudizio tanto l'ordine sociale, quanto l'economico.

Giacchè, sebbene l'economia e la disciplina morale, ciascuna nel suo ambito, si appoggino su principii propri, sarebbe errore affermare che l'ordine economico e l'ordine morale siano così disparati ed estranei l'uno all'altro, che il primo in niun modo dipenda dal secondo. Certo, le leggi, che si dicono economiche, tratte dalla natura stessa delle cose e dall'indole dell'anima e del corpo umano, stabiliscono quali limiti nel campo economico il potere dell'uomo non possa e quali possa raggiungere, e con quali mezzi; e la stessa ragione, dalla natura delle cose e da quella individuale e sociale dell'uomo, chiaramente deduce quale sia il fine da Dio Creatore proposto a tutto l'ordine economico.

Ma soltanto la legge morale è quella la quale, come ci intima di cercare nel complesso delle nostre azioni il fine supremo ed ultimo, così nei particolari generi di operosità ci dice di cercare quei fini speciali, che a quest'ordine di operazioni sono stati prefissi dalla natura, o meglio, da Dio, autore della natura, e di subordinare armonicamente questi fini particolari al fine supremo. Ed ove a tal legge da noi fedelmente si obbedisca, avverrà

(1) Cfr. *Rom.*, I, 14.
(2) Enciel. *Rerum novarum*, n. 13.
(3) Enciel. *Ubi arcano* del 23 dicembre 1922.

che tutti i fini particolari, tanto individuali quanto sociali, in materia economica perseguiti, si inseriranno convenientemente nell'ordine universale dei fini, e salendo per quelli come per altrettanti gradini, raggiungeremo il fine ultimo di tutte le cose, che è Dio, bene supremo e inesauribile per se stesso e per noi.

Ed ora per venire ai singoli punti, cominciamo dal dominio o diritto di *proprietà*. Voi conoscete Venerabili Fratelli e diletti Figli, come il Nostro Predecessore di f. m., abbia difeso gagliardamente il diritto di proprietà contro gli errori dei socialisti del suo tempo, dimostrando che l'abolizione della proprietà privata tornerebbe, non a vantaggio, ma ad estrema rovina della classe operaia. E poichè vi ha di quelli che, con la più ingiuriosa delle calunnie, accusano il Sommo Pontefice e la Chiesa stessa, quasi abbia preso o prenda ancora le parti dei ricchi contro i proletari, e poichè tra i cattolici stessi si riscontrano dissensi intorno alla vera e schietta sentenza Leoniana, Ci sembra bene ribattere ogni calunnia contro quella dottrina, che è la cattolica, su questo argomento, e difenderla da false interpretazioni.

In primo luogo, si ha da ritenere per certo, che nè Leone XIII nè i teologi che insegnarono sotto la guida ed il vigile magistero della Chiesa, negarono mai o misero in dubbio la doppia specie di proprietà, detta individuale e sociale, secondo che riguarda gli individui o spetta al bene comune; ma hanno sempre unanimemente affermato che il diritto del dominio privato viene largito agli uomini dalla natura, cioè dal Creatore stesso, sia perchè gli individui possano provvedere a sè e alla famiglia, sia perchè grazie a tale istituto, i beni del Creatore essendo destinati a tutta l'umana famiglia, servano veramente a questo fine; il che in nessun modo si potrebbe ottenere senza l'osservanza di un ordine certo e determinato.

Pertanto occorre guardarsi diligentemente dall'urtare contro un doppio scoglio. Giacchè, come negando o affievolendo il carattere sociale e pubblico del diritto di proprietà si cade e si rasenta il così detto « individualismo », così respingendo o attenuando il carattere privato e individuale del medesimo diritto, necessariamente si precipita nel « collettivismo » o almeno si sconfina verso le sue teorie. E chi non tenga presenti queste considerazioni, va logicamente a rompere negli scogli del modernismo morale, giuridico e sociale, da Noi denunciati nella Nostra prima Enciclica (1). E di ciò si persuadano coloro specialmente che, amanti delle novità, non si peritano d'incolpare la Chiesa con vituperose calunnie, quasi abbia permesso che nella dottrina dei teologi s'infiltrasse il concetto pagano della proprietà, al quale bisognerebbe assolutamente sostituire un altro, che con strana ignoranza essi chiamano cristiano.

Per contenere poi nei giusti limiti le controversie, sorte ultimamente intorno alla proprietà e ai doveri ad essa inerenti, rimanga fermo anzi tutto il fondamento stabilito da Leone XIII: che il diritto cioè di proprietà si distingue dall'uso di esso (2). La giustizia, infatti, che si dice commutativa vuole che sia scrupolosamente mantenuta la divisione dei beni, e che non

(1) Enciel. *Ubi arcano* del 23 dicembre 1922.
(2) Enciel. *Rerum novarum*, n. 19

s'invada il diritto altrui col trapassare i limiti del dominio proprio; che poi i padroni non usino se non onestamente della proprietà, ciò non è ufficio di questa speciale giustizia, ma di altre virtù, dei cui doveri non si può esigere l'adempimento per vie giuridiche (1). Onde a torto certuni pretendono che la proprietà e l'onesto uso di essa siano ristretti dentro gli stessi confini; e molto più è contrario a verità il dire che il diritto di proprietà venga meno o si perda per l'abuso o il non uso che se ne faccia.

Per il che compiono opera salutare e degna di ogni encomio tutti quelli che, salva la concordia degli animi e l'integrità della dottrina, quale fu sempre predicata dalla Chiesa, si studiano di definire l'intima natura e i limiti di questi doveri, coi quali o il diritto stesso di proprietà ovvero l'uso o esercizio del dominio vengono circoscritti dalle necessità della convivenza sociale. S'ingannano invece ed errano coloro che s'argomentano di sminuire talmente il carattere individuale della proprietà, da giungere di fatto a distruggerla.

E veramente dal carattere stesso della proprietà, che abbiamo detta individuale insieme e sociale, si deduce che in questa materia gli uomini debbono aver riguardo non solo al proprio vantaggio, ma altresì al bene comune. La determinazione poi di questi doveri in particolare e secondo le circostanze, e quando non sono già indicati dalla legge di natura, è ufficio dei pubblici poteri. Onde la pubblica autorità può con maggior cura specificare, considerata la vera necessità del bene comune e tenendo sempre innanzi agli occhi la legge naturale e divina, che cosa sia lecito ai possidenti e che cosa no, nell'uso dei propri beni. Anzi Leone XIII aveva sapientemente sentenziato: « aver Dio lasciato all'industria degli uomini e alle istituzioni dei popoli la delimitazione delle proprietà private » (2). E in vero, come dalla storia si provi che, al pari degli altri elementi della vita sociale, la proprietà non sia affatto immobile, Noi stessi già lo dichiarammo con le seguenti parole: « Quante diverse forme concrete ha avuto la proprietà dalla primitiva forma dei popoli selvaggi, della quale ancora ai dì nostri si può avere una certa esperienza, a quella proprietà nei tempi e nelle forme patriarcali, e poi via via nelle diverse forme tiranniche (diciamo nel significato classico della parola), poi attraverso le forme feudali, poi in quelle monarchiche e in tutte le forme susseguenti dell'età moderna » (3). La pubblica autorità però, come è evidente, non può usare arbitrariamente di tale suo diritto; poichè bisogna che rimanga sempre intatto e inviolato il diritto naturale di proprietà privata e di trasmissione ereditaria dei propri beni, diritto che lo Stato non può sopprimere, perchè « l'uomo è anteriore allo Stato » (4), ed anche perchè « il domestico consorzio è logicamente e storicamente anteriore al civile » (5). Perciò il sapientissimo Pontefice aveva già dichiarato non essere lecito allo Stato di aggravare tanto con imposte e tasse esorbitanti la proprietà privata da renderla quasi stremata. « Poichè non derivando

(1) Cfr. Enciel. *Rerum novarum*, n. 19.
(2) Enciel. *Rerum novarum*, n. 7.
(3) Allocuzione al Comitato dell'Azione Cattolica per l'Italia, del 16 maggio 1926.
(4) Enciel. *Rerum novarum*, n. 6.
(5) Enciel. *Rerum novarum*, n. 10.

il diritto di proprietà privata da legge umana, ma dalla naturale, lo Stato non può annientarlo, ma semplicemente temperarne l'uso ed armonizzarlo col bene comune » (1). Quando poi la pubblica autorità mette così d'accordo i privati dominî con le necessità del bene comune, non fa opera ostile ma piuttosto amichevole verso i padroni privati, come quella che in tal modo validamente impedisce che il privato possesso dei beni, voluto dal sapientissimo Autore della natura a sussidio della vita umana, generi danni intollerabili e così vada in rovina; nè abolisce i privati possessi, ma li assicura; nè indebolisce la proprietà privata, ma la invigorisce.

Non sono neppure abbandonate per intero al capriccio dell'uomo le libere entrate di lui, quelle cioè di cui egli non abbisogna per un tenore di vita conveniente e decorosa; chè anzi la Sacra Scrittura e i Santi Padri chiarissimamente e continuamente denunciano ai ricchi il gravissimo precetto onde sono tenuti, di esercitare l'elemosina, la beneficenza, la liberalità.

L'impiegare però più copiosi proventi in opere che diano più larga opportunità di lavoro, purchè tale lavoro sia per procurare beni veramente utili, dai principî dell'Angelico Dottore (2) si può dedurre che non solo ciò è immune da ogni vizio o morale imperfezione, ma deve ritenersi per opera cospicua della virtù della magnificenza e in tutto corrispondente alle necessità dei tempi.

Che la proprietà poi originariamente si acquisti e con l'occupazione di una cosa senza padrone (« res nullius ») e con l'industria e il lavoro, ossia con la « specificazione » come si suol dire, è chiaramente attestato sia dalla tradizione di tutti i tempi, sia dall'insegnamento del Pontefice Leone XIII, Nostro Predecessore. Non si reca infatti torto a nessuno, checchè alcuni dicano in contrario, quando si prende possesso di una cosa che è in balìa del pubblico, ossia non è di nessuno; l'industria poi che da un uomo si eserciti in proprio nome e con la quale si aggiunga una nuova forma o un aumento di valore, basta da sola perchè questi frutti si aggiudichino a chi vi ha lavorato attorno.

Assai diversa è la natura del *lavoro*, che si presta ad altri e si esercita sopra il capitale altrui. A questo lavoro sopra tutto si addice quel che Leone XIII disse essere cosa verissima: cioè che « non d'altronde è prodotta la pubblica ricchezza, se non dal lavoro degli operai » (3). Non vediamo noi infatti con gli occhi nostri, come l'ingente somma dei beni, di cui è fatta la ricchezza degli uomini, esce prodotta dalle mani degli operai, le quali o lavorano da sole, o mirabilmente moltiplicano la loro efficienza valendosi di strumenti ossia di macchine? Non v'è anzi chi ignori come nessun popolo mai dalla penuria e dall'indigenza sia arrivato ad una migliore o più alta fortuna, se non mediante un grande lavoro compiuto insieme da tutti quelli del paese, tanto da coloro che dirigono, quanto da coloro che eseguiscono. Ma non meno chiaro apparisce che quei sommi sforzi sarebbero riusciti del tutto inutili, anzi non sarebbe stato neppure possibile il tentarli, se Dio

(1) Encicl. *Rerum novarum*, n. 35.
(2) Cfr. S. Thom., *Summ. Theol.*, II–II^{ae}, q. 134.
(3) Encicl. *Rerum novarum*, n. 27.

Creatore di tutti non avesse prima largito, per sua bontà, le ricchezze e il capitale naturale, i sussidi e le forze della natura. Che cosa è infatti lavorare se non adoperare ed esercitare le forze dell'animo e del corpo circa queste cose e con queste cose medesime? Richiede poi la legge di natura e la volontà di Dio mediante essa legge promulgata, che si osservi il retto ordine nell'applicare agli usi umani il capitale naturale; e siffatto ordine consiste in ciò che ogni cosa abbia il suo padrone.

Di qui avviene che, tolto il caso che altri lavori intorno al proprio capitale, tanto l'opera altrui quanto l'altrui capitale debbono associarsi in un comune consorzio, perchè l'uno senza l'altro non valgono a produrre nulla. Il che bene fu osservato da Leone XIII, quando scrisse: « Non può sussistere capitale senza lavoro, nè lavoro senza capitale » (1). Per il che è al tutto falso ascrivere o al solo capitale o al solo lavoro ciò che si ottiene con l'opera unita dell'uno e dell'altro; ed è affatto ingiusto che l'uno arroghi a sè quel che si fa, negando l'efficacia dell'altro.

Per lungo tempo certamente il capitale troppo aggiudicò a se stesso. Quanto veniva prodotto e i frutti che se ne cavavano, ogni cosa il capitale prendeva per sè, lasciando appena all'operaio tanto che bastasse a ristorare le forze e a riprodurle. Giacchè andavano dicendo che per una legge economica affatto ineluttabile tutta la somma del capitale apparteneva ai ricchi, e per la stessa legge gli operai dovevano rimanere in perpetuo nella condizione di proletari, costretti cioè ad un tenore di vita precario e meschino. È bensì vero che con questi principî dei liberali, che volgarmente si denominano della scuola di Manchester, l'azione pratica non s'accordava nè sempre nè dappertutto; pure non si può negare che gli istituti economico-sociali avevano mostrato di piegare verso quei principî con vero e costante sforzo. Ora che queste false opinioni, questi fallaci supposti siano stati fortemente combattuti, e non da coloro solo che per essi venivano privati del naturale diritto di procurarsi una migliore condizione di vita, nessuno vi sarà che se ne meravigli.

Perciò agli operai angariati si accostarono i così detti intellettuali, contrapponendo ad una legge immaginaria un principio morale parimente immaginario: che cioè quanto si produce e si percepisce di reddito, trattone quel tanto che basti a risarcire e riprodurre il capitale, si deve di diritto all'operaio. Questo errore quanto è più lusinghevole di quello di vari socialisti, i quali affermano che tutto ciò che serve alla produzione si ha da trasfondere allo Stato, o come dicono, da « socializzare »; tanto è più pericoloso e più atto ad ingannare gl'incauti: blando veleno, che fu avidamente sorbito damolti, cui un aperto socialismo non aveva mai potuto trarre in inganno.

Certo ad impedire che con queste false teorie non si chiudesse l'adito alla giustizia ed alla pace tanto per il capitale quanto per il lavoro, avrebbero dovuto giovare le sapienti parole del Nostro Predecessore, che cioè « la terra, sebben divisa tra i privati, resta nondimeno a servigio ed utilità di tutti » (2). E ciò stesso Noi pure abbiamo insegnato poc'anzi nel riaffermare

(1) Enciel. *Rerum novarum*, n. 15.
(2) Enciel. *Rerum novarum*, n. 7.

che la spartizione dei beni in private proprietà è stabilita dalla natura stessa, affinchè le cose create possano dare agli uomini tale comune utilità stabilmente e con ordine. Il che conviene tenere di continuo presente, se non si vuole uscire dal retto sentiero della verità.

Ora non ogni distribuzione di beni e di ricchezze tra gli uomini è tale da ottenere il fine inteso da Dio o pienamente o con quella perfezione che si deve. Onde è necessario che le ricchezze, le quali si amplificano di continuò grazie ai progressi economici e sociali, vengano attribuite ai singoli individui ed alle classi in modo che resti salva quella comune utilità di tutti lodata da Leone XIII, ovvero per dirla con altre parole, perchè si serbi integro il bene comune dell'intera società. Per questa legge di giustizia sociale non può una classe escludere l'altra dalla partecipazione degli utili. Che se per ciò è violata questa legge dalla classe dei ricchi, quando spensierati nell'abbondanza dei loro beni stimano naturale quell'ordine di cose che riesce tutto a loro favore e niente a favore dell'operaio; è non meno violata dalla classe proletaria, quando aizzata per la violazione della giustizia e tutta intesa a rivendicare il solo suo diritto, di cui è conscia, esige tutto per sè, siccome prodotto dalle sue mani, e quindi combatte e vuole abolita la proprietà e i redditi o proventi non procacciati con il lavoro, di qualunque genere siano o di qualsiasi ufficio facciano le veci nell'umana convivenza e ciò non per altra ragione se non perchè sono tali. E a questo proposito occorre osservare che fuori di argomento e bene a torto applicano alcuni le parole dell'Apostolo: « Chi non vuole lavorare non mangi » (1); perchè la sentenza dell'Apostolo è proferita contro quelli che si astengono dal lavoro, quando potrebbero e dovrebbero lavorare, e ammonisce a usare alacremente del tempo e delle forze del corpo e dell'anima, nè aggravare gli altri, quando da noi stessi ci possiamo provvedere; ma non insegna punto che il lavoro sia l'unico titolo per ricevere vitto o proventi (2).

A ciascuno dunque si deve attribuire la sua parte di beni e bisogna procurare che la distribuzione dei beni creati, la quale ognuno vede quanto ora sia causa di disagio, per il grande squilibrio fra i pochi straricchi e gl'innumerevoli indigenti, venga ricondotta alla conformità con le norme del bene comune e della giustizia sociale.

Tale è l'intento che il Nostro Predecessore proclamò doversi raggiungere: la elevazione del proletario. E ciò si deve asserire tanto più forte e ripetere tanto più instantemente, in quanto non di rado le prescrizioni così salutari del Pontefice furono messe in dimenticanza, o perchè di proposito passate sotto silenzio, o perchè l'eseguirle si riputò non possibile, mentre pure e si possono e si debbono eseguire. Nè sono esse diventate ai nostri giorni meno sagge ed efficaci, perchè meno imperversa oggi quell'orrendo « pauperismo » da Leone XIII considerato. Certo, la condizione degli operai s'è fatta migliore e più equa, massime negli Stati più colti e nelle Nazioni più grandi, dove non si può dire che tutti gli operai siano afflitti dalla miseria o travagliati dal bisogno, Ma dopo che le arti meccaniche e

(1) *II Thess.*, III, 10.
(2) Cfr. *II Thess.*, III, 8–10.

le industrie dell'uomo sono penetrate e si sono diffuse con tanta rapidità in regioni senza numero, tanto nelle terre che si dicono nuove, quanto nei regni del lontano Oriente, già famosi per antichissima civiltà, è cresciuta smisuratamente la moltitudine dei proletari bisognosi, e i loro gemiti gridano a Dio dalla terra. S'aggiunga il grandissimo esercito di braccianti della campagna ridotti ad una infima condizione di vita e privi di ogni speranza d'ottenere mai « alcuna porzione di suolo » (1) e quindi sottoposti in perpetuo alla condizione proletaria, se non si adoperino rimedi convenevoli ed efficaci.

Ma benchè sia verissimo che la condizione proletaria debba ben distinguersi dal pauperismo, pure la stessa foltissima moltitudine dei proletari è un argomento ineluttabile, che le ricchezze, tanto copiosamente cresciute in questo nostro secolo detto dell'industrialismo, non sono rettamente distribuite e applicate alle diverse classi d'uomini.

È necessario dunque con tutte le forze procurare che in avvenire i capitali guadagnati non si accumulino se non con equa proporzione presso i ricchi, e si distribuiscano con una certa ampiezza fra i prestatori di opera, non perchè questi si rallentino nel lavoro essendo l'uomo nato al lavoro, come l'uccello al volo, ma perchè con l'economia aumentino il loro avere e amministrando con saggezza l'aumentata proprietà possano più facilmente e tranquillamente sostenere i pesi della famiglia, e usciti da quell'incerta sorte di vita, in cui si dibatte il proletario, non solo siano in grado di sopportare le vicende della vita, ma possano ripromettersi che alla loro morte saranno convenientemente provveduti quelli che lasciano dopo di sè.

Tutti questi suggerimenti furono dal Nostro Predecessore non soltanto insinuati, ma apertamente proclamati; e Noi con questa Nostra Enciclica torniamo a vivamente inculcarli. Che se ora non si prende finalmente a metterli in esecuzione senza indugio e con ogni vigore, niuno potrebbe ripromettersi possibile un'efficace difesa dell'ordine pubblico e della tranquillità sociale contro i seminatori di novità sovversive.

Ma tale attuazione non sarà possibile se i proletari non giungeranno, con la diligenza e con il risparmio, a farsi un qualche modesto patrimonio, come abbiamo detto, riferendoCi alla dottrina del Nostro Predecessore Leone XIII. Orbene chi per guadagnarsi il vitto e il necessario alla vita altro non ha che il lavoro, come potrà, pur vivendo parcamente mettersi da parte qualche fortuna se non con la paga che trae dal lavoro ? Affrontiamo dunque la *questione del salario*, da Leone XIII definita « assai importante » (2), svolgendone e dichiarandone, ove occorra, la dottrina e i precetti.

E da prima l'affermazione che il contratto di offerta e di prestazione d'opera sia di sua natura ingiusto, e quindi si debba sostituire col contratto di società, è affermazione gratuita e calunniosa contro il Nostro Predecessore, la cui Enciclica *Rerum novarum* non solo ammette il « salariato » ma tratta a lungo sul modo di disciplinarlo secondo le norme della giustizia.

Tuttavia, nelle odierne condizioni sociali, stimiamo sia cosa più prudente che, quanto è possibile, il contratto del lavoro venga temperato alquanto

(1) Encicl. *Rerum novarum*, n. 35.
(2) Encicl. *Rerum novarum*, n. 34.

col contratto di società, come già si è cominciato a fare in diverse maniere, con non poco vantaggio degli operai stessi e dei padroni. Così gli operai diventano cointeressati o nella proprietà o nella amministrazione, e compartecipi in certa misura dei lucri percepiti.

Nè la giusta proporzione del salario deve calcolarsi da un solo titolo, ma da più, come già sapientemente aveva dichiarato Leone XIII scrivendo: « Il determinare la mercede secondo giustizia dipende da molte considerazioni » (1). Con le quali parole fin d'allora confutò la leggerezza di coloro i quali credono che una questione tanto grave si possa sciogliere facilmente, ricorrendo a un'unica misura, e questa ben lontana dalla realtà.

Sono certamente in errore coloro i quali non dubitano di proclamare come principio, che tanto vale il lavoro e d'altrettanto deve essere rimunerato, quanto valgono i frutti da esso prodotti, e perciò il prestatore del lavoro ha il diritto di esigere quanto si è ottenuto col suo lavoro: principio la cui assurdità apparisce anche da quanto abbiamo esposto, trattando della proprietà.

Ora è facile intendere che oltre al carattere personale e individuale deve considerarsi il carattere sociale, come della proprietà, così anche del lavoro, massime di quello che per contratto si cede ad altri; giacchè se non sussiste un corpo veramente sociale o organico, se un ordine sociale e giuridico non tutela l'esercizio del lavoro, se le varie parti, le une dipendenti dalle altre, non si collegano fra di loro e mutuamente non si compiano, se, quel che è più, non si associano, quasi a formare una cosa sola, l'intelligenza, il capitale, il lavoro, l'umana attività non può produrre i suoi frutti; e quindi non si potrà valutare giustamente nè retribuire adeguatamente, dove non si tenga conto della sua natura sociale e individuale.

Da questo doppio carattere, insito nella natura stessa del lavoro umano, sgorgano gravissime conseguenze, a norma delle quali il salario vuol essere regolato e determinato.

In primo luogo, all'operaio si deve dare una mercede che basti al sostentamento di lui e della sua famiglia (2). È bensì giusto che anche il resto della famiglia, ciascuno secondo le sue forze, contribuisca al comune sostentamento, come già si vede in pratica specialmente nelle famiglie dei contadini, e anche in molte di quelle degli artigiani e dei piccoli commercianti; ma non bisogna che si abusi dell'età fanciullesca nè della debolezza della donna. Le madri di famiglia prestino l'opera loro in casa sopra tutto o nelle vicinanze della casa, attendendo alle faccende domestiche. Che poi le madri di famiglia, per la scarsezza del salario del padre siano costrette ad esercitare un'arte lucrativa fuori delle pareti domestiche, trascurando così le incombenze e i doveri loro propri e particolarmente la cura e l'educazione dei loro bambini, è un pessimo disordine, che si deve con ogni sforzo eliminare.

Bisogna dunque fare di tutto perchè i padri di famiglia percepiscano una mercede tale, che basti per provvedere convenientemente alle comuni necessità domestiche. Che se nelle presenti circostanze della società ciò non

(1) Enciel. *Rerum novarum*, n. 17.

(2) Cfr. Enciel. *Casti connubii* del 31 dicembre 1930.

sempre si potrà fare, la giustizia sociale richiede che s'introducano quanto prima quelle mutazioni che assicurino ad ogni operaio adulto siffatti salari. Sono altresì meritevoli di lode tutti quelli che con saggio e utile divisamento hanno sperimentato e tentato diverse vie, onde la mercede del lavoro si retribuisca con tale corrispondenza ai pesi della famiglia, che, aumentando questi, anche quella si somministri più larga; e anzi, se occorra, si soddisfaccia alle necessità straordinarie.

Nello stabilire la quantità della mercede si deve tener conto anche dello stato dell'azienda e dell'imprenditore di essa; perchè è ingiusto chiedere esagerati salari, quando l'azienda non li può sopportare senza la rovina propria e la conseguente calamità degli operai. È però vero che se il minor guadagno che essa fa è dovuto a indolenza, a inettezza e a noncuranza del progresso tecnico ed economico, questa non sarebbe da stimarsi giusta causa per diminuire la mercede agli operai. Che se l'azienda medesima non ha tante entrate che bastino per dare un equo salario agli operai, o perchè è oppressa da ingiusti gravami, o perchè è costretta a vendere i suoi prodotti ad un prezzo minore del giusto, coloro che così la opprimano si fanno rei di grave colpa; perchè costoro privano della giusta mercede gli operai, i quali, spinti dalla necessità, sono costretti a contentarsi di un salario inferiore al giusto.

Tutti adunque, e operai e padroni, in unione di forza e di mente, si adoperino a vincere tutti gli ostacoli e le difficoltà, e siano aiutati in quest'opera tanto salutevole dalla sapiente provvidenza dei pubblici poteri. Che se poi il caso fosse arrivato all'estremo, allora dovrà deliberarsi se l'azienda possa proseguire nella sua impresa, o se sia da provvedere in altro modo agli operai. Nel qual punto, che è certo gravissimo, bisogna che si stringa ed operi efficacemente una certa colleganza e concordia cristiana tra padroni e operai.

Finalmente la quantità del salario deve contemperarsi col pubblico bene economico. Già abbiamo detto quanto giovi a questa prosperità o bene comune, che gli operai mettano da parte la porzione di salario, che loro sopravanza alle spese necessarie, per giungere a poco a poco ad un modesto patrimonio; ma non è da trasandare un altro punto d'importanza forse non minore e ai nostri tempi affatto necessario, che cioè a coloro i quali e possono e vogliono lavorare, si dia opportunità di lavorare. E questo non poco dipende dalla determinazione del salario; la quale, come può giovare là dove è mantenuta tra giusti limiti, così alla sua volta può nuocere se li eccede. Chi non sa infatti che la troppa tenuità e la soverchia altezza dei salari è stata la cagione per la quale gli operai non potessero aver lavoro? Il quale inconveniente, riscontratosi specialmente nei tempi del Nostro Pontificato, in danno di molti, gettò gli operai nella miseria e nelle tentazioni, mandò in ruina la prosperità delle città e mise in pericolo la pace e tranquillità di tutto il mondo. È contrario dunque alla giustizia sociale che, per badare al proprio vantaggio senza aver riguardo al bene comune, il salario degli operai venga troppo abbassato o troppo innalzato; e la medesima giustizia richiede che, nel consenso delle menti e della volontà, per quanto è possibile, il salario venga temperato in maniera che a quanti più è possibile

sia dato di prestare l'opera loro e percepirne i frutti convenienti per il sostentamento della vita.

A ciò parimenti giova la giusta proporzione tra i salari; con la quale va strettamente congiunta la giusta proporzione dei prezzi, a cui si vendono i prodotti delle diverse arti, quali sono stimate l'agricoltura, l'industria e simili. Con la conveniente osservanza di queste cautele, le diverse arti si comporranno e si uniranno come in un sol corpo, e come le membra si presteranno vicendevolmente aiuto e perfezione. Giacchè allora l'economia sociale veramente sussisterà e otterrà i suoi fini, quando a tutti e singoli i soci saranno somministrati tutti i beni che si possono apprestare con le forze e i sussidi della natura, con l'arte tecnica, con la costituzione sociale del fatto economico; i quali beni debbono essere tanti quanti sono necessari sia a soddisfare ai bisogni e alle oneste comodità sia a promuovere gli uomini a quella più felice condizione di vita, che, quando la cosa si faccia prudentemente, non solo non è d'ostacolo alla virtù, ma grandemente la favorisce (1).

Le indicazioni finora date intorno all'equa divisione dei beni e alla giustizia dei salari riguardano gli individui e solo per indiretto toccano l'ordine sociale, alla cui restaurazione sopra tutto, secondo i principii della sana filosofia e i precetti altissimi della legge evangelica che li perfezionano, applicò ogni sua cura e attenzione il Nostro Antecessore Leone XIII.

Fu allora aperta la via; ma perchè siano perfezionate molte cose che ancora restano da fare e ne ridondino più copiosi ancora e più lieti vantaggi all'umana famiglia, sono sopra tutto necessarie due cose: la riforma delle istituzioni e le emendazione dei costumi.

E quando parliamo di *riforma delle istituzioni*, pensiamoprimieramente allo Stato, non perchè dall'opera sua si debba aspettare tutta la salvezza, ma perchè, per il vizio dell'individualismo che abbiamo detto, le cose si trovano ridotte a tal punto, che abbattuta e quasi estinta l'antica ricca forma di vita sociale, svoltasi un tempo mediante un complesso di associazioni diverse, restano di fronte quasi soli gli individui e lo Stato. E siffatta deformazione dell'ordine sociale reca non piccolo danno allo Stato medesimo, sul quale vengono a ricadere tutti i pesi, che quelle distrutte corporazioni non possono più portare, onde si trova oppresso da una infinità di carichi e di affari.

È vero certamente e ben dimostrato dalla storia, che, per la mutazione delle circostanze, molte cose non si possono più compiere se non da grandi associazioni, laddove prima si eseguivano anche dalle piccole. Ma deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale: che siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perchè l'oggetto naturale di qualsiasi intervenzione della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle ed assorbirle.

(1) Cfr. S. Thom., *De regimine principum*, I, 15: – Lettera Enciel. *Rerum novarum*, n. 27.

Perciò è necessario che l'autorità suprema dello Stato, rimetta ad associazioni minori e inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minor momento, dalle quali essa del resto sarebbe più che mai distratta; ed allora essa potrà eseguire con più libertà, con più forza ed efficacia le parti che a lei sola spettano, perchè essa sola può compierle; di direzione cioè, di vigilanza, di incitamento, di repressione, a seconda dei casi e delle necessità. Si persuadano dunque fermamente gli uomini di governo, che quanto più perfettamente sarà mantenuto l'ordine gerarchico tra le diverse associazioni, conforme al principio della funzione suppletiva dell'attività sociale, tanto più forte riuscirà l'autorità e la potenza sociale e perciò anche più felice e più prospera la condizione dello Stato stesso.

Questa poi deve essere la prima mira, questo lo sforzo e dello Stato e dei migliori cittadini: mettere fine alle competizioni delle due classi opposte, risvegliare e promuovere una cordiale cooperazione delle varie professioni dei cittadini.

La politica sociale porrà dunque ogni studio a ricostituire le professioni stesse; giacchè la società umana si trova al presente in uno stato violento quindi instabile e vacillante, per ciò appunto che si fonda su classi di diverse tendenze, fra loro opposte e propense quindi a lotte e inimicizie. E per verità, quantunque il lavoro, come spiega egregiamente il Nostro Predecessore nella sua Enciclica (1), non sia una vile mercede, anzi vi si debba riconoscere la dignità umana dell'operaio e quindi non sia da mercanteggiare come una merce qualsiasi, tuttavia, come stanno ora le cose, nel mercato del lavoro l'offerta e la domanda divide gli uomini in due schiere; e la disunione che ne segue trasforma il mercato come in un campo di lotta, ove le due parti si combattono accanitamente. E a questo grave disordine, che porta al precipizio l'intera società, ognuno vede quanto sia necessario portare rimedio. Ma la guarigione perfetta si potrà ottenere allora soltanto, quando tolta di mezzo una tale lotta, le membra del corpo sociale si trovino bene assestate, e costituiscano le varie professioni, a cui ciascuno dei cittadini aderisca, non secondo l'ufficio che ha nel mercato del lavoro, ma secondo le diverse parti sociali che i singoli esercitano. Avviene infatti per impulso di natura che, siccome quanti si trovano congiunti per vicinanza di luogo si uniscono a formare municipi, così quelli che si applicano ad un'arte medesima formino collegi o corpi sociali; di modo che queste corporazioni con diritto loro proprio, da molti si sogliono dire, se non essenziali alla società civile, almeno naturali.

Siccome poi l'ordine, come ragiona ottimamente S. Tommaso (2), è l'unità che risulta dall'opportuna disposizione di molte cose, il vero e genuino ordine sociale esige che i vari membri della società siano collegati in ordine ad una sola cosa per mezzo di qualche saldo vincolo. La qual forza di coesione si trova infatti tanto nell'identità dei beni da prodursi o dei servizi da farsi, in cui converge il lavoro riunito dei datori e prestatori di lavoro della stessa categoria, quanto in quel bene comune, a cui tutte le

(1) Encicl. *Rerum novarum*, n. 16.

(2) Cfr. S. Thomas, *Contra Gent.*, III, 71; cfr. *Summ. Theol.*, I, q. 65, a. 2, i. c.

varie classi, ciascuna per la parte sua, devono unitamente e amichevolmente concorrere. E questa concordia sarà tanto più forte e più efficace, quanto più fedelmente i singoli uomini e i vari corpi professionali si studieranno di esercitare la propria professione e di segnalarsi in essa.

Dal che facilmente si deduce che in tali corporazioni primeggiano di gran lunga le cose che sono comuni a tutta la categoria. Tra esse poi principalissima è il promuovere più che mai intensamente la cooperazione della intiera corporazione dell'arte al bene comune, cioè alla salvezza e prosperità pubblica della nazione. Quanto agli affari invece, in cui si devono specialmente procurare e tutelare i vantaggi e gli svantaggi speciali dei padroni e degli artieri, se occorrerà deliberazione, dovrà farsi dagli uni e dagli altri separatamente. Appena occorre ricordare che, con la debita proporzione, si può applicare alle corporazioni professionali quanto Leone XIII insegnò circa la forma del regime politico, che cioè resta libera la scelta di quella forma che meglio aggrada, purchè si provveda alla giustizia e alle esigenze del bene comune (1).

Orbene, a quel modo che gli abitanti di un municipio usano associarsi per fini svariatissimi, e a tali associazioni ognuno è libero di dare o non dare il suo nome, così quelli, che attendono all'arte medesima, si uniranno pure fra loro in associazioni libere per quegli scopi che in qualche modo vanno connessi con l'esercizio di quell'arte. Ma poichè su tali libere associazioni già furono date ben chiare e distinte spiegazioni nell'Enciclica del Nostro Predecessore di illustre memoria, crediamo che basti ora inculcare questo solo: che l'uomo ha libertà non solo di formare queste associazioni che sono di ordine e diritto privato, ma anche di introdurvi quell'ordinamento e quelle leggi che si giudichino le meglio conducenti al fine (2). E la stessa libertà si ha da rivendicare per le fondazioni di associazioni che sorpassino i limiti delle singoli arti. Le libere associazioni poi, che già fioriscono e portano frutti salutari, si debbono aprire la via alla formazione di quelle corporazioni più perfette, di cui abbiamo fatto menzione, e con ogni loro energia promuoverla secondo le norme della sociologia cristiana.

Un'altra cosa ancora si deve procurare, che è molto connessa con la precedente. A quel modo cioè che l'unità della società umana non può fondarsi nella opposizione di classe, così il retto ordine dell'economia non può essere abbandonato alla libera concorrenza delle forze. Da questo capo anzi, come da fonte avvelenata, sono derivati tutti gli errori della scienza economica individualistica, la quale dimenticando o ignorando che l'economia ha un suo carattere sociale, non meno che morale, ritenne che l'autorità pubblica la dovesse stimare e lasciare assolutamente libera a sè, come quella che nel mercato a libera concorrenza doveva trovare il suo principio direttivo o timone proprio, secondo cui si sarebbe diretta molto più perfettamente che per qualsiasi intelligenza creata. Se non che la libera concorrenza, quantunque sia cosa equa certamente e utile se contenuta in limiti ben determinati, non può essere in niun conto il timone dell'economia;

(1) Cfr. Encicl. *Immortale Dei* del 1° novembre 1885.
(2) Encicl. *Rerum novarum*, n. 42.

il che è dimostrato anche troppo dall'esperienza quando furono applicate nella pratica le norme dello spirito individualistico. È dunque al tutto necessario che l'economia torni a regolarsi secondo un vero ed efficace suo principio direttivo. Ma tale ufficio direttivo molto meno può essere preso da quella supremazia economica, che in questi ultimi tempi è andata sostituendosi alla libera concorrenza; poichè, essendo essa una forza cieca e una energia violenta, per diventare utile agli uomini ha bisogno di essere sapientemente frenata e guidata. Si devono quindi ricercare più alti e più nobili principii da cui questa egemonia possa essere vigorosamente e totalmente governata: e tali sono la giustizia e la carità sociali. Perciò è necessario che alla giustizia sociale si ispirino le istituzioni dei popoli, anzi di tutta la vita della società; e più ancora è necessario che questa giustizia sia davvero efficace, ossia costituisca un ordine giuridico e sociale a cui l'economia tutta si conformi. La carità sociale poi deve essere come l'anima di questo ordine, alla cui tutela e rivendicazione efficace deve attendere l'autorità pubblica; e lo potrà fare tanto più facilmente se si sbrigherà da quei pesi che non le sono propri, come abbiamo sopra dichiarato.

Che anzi, conviene che le varie nazioni, unendo propositi e forze insieme, giacchè nel campo economico stanno in mutua dipendenza e debbono aiutarsi a vicenda, si sforzino di promuovere con sagge convenzioni e istituzioni una felice cooperazione di economia internazionale.

Se così pertanto le membra del corpo sociale, saranno rinfrancate e così raddrizzatone il principio direttivo, quale timone della economia sociale, si potrà dire di esse in qualche modo ciò che dice l'Apostolo del corpo mistico di Gesu Cristo: che « tutto il corpo compaginato e connesso per via di tutte le giunture di comunicazione, in virtù della proporzionata operazione sopra di ciascun membro, prende l'aumento proprio del corpo per sua perfezione mediante la carità » (1).

Recentemente, come tutti sanno, venne iniziata una speciale organizzazione sindacale e corporativa, la quale, data la materia di questa Nostra Lettera Enciclica, richiede da Noi e un qualche cenno e qualche opportuna considerazione.

Lo Stato riconosce giuridicamente il sindacato e non senza carattere monopolistico, in quanto che solo il sindacato così riconosciuto può rappresentare rispettivamente gli operai ed i padroni, esso solo concludere contratti e patti di lavoro. L'ascrizione al sindacato è facoltativa, ed è soltanto in questo senso che l'organizzazione sindacale può dirsi libera; giacchè la quota sindacale e certe speciali tasse sono obbligatorie per tutti gli appartenenti ad una data categoria, siano essi operai o padroni, come per tutti sono obbligatori i contratti di lavoro stipulati dal sindacato giuridico. Vero è che venne autorevolmente dichiarato che il sindacato giuridico non esclude l'esistenza di associazioni professionali di fatto.

Le corporazioni sono costituite dai rappresentanti dei sindacati degli operai e dei padroni della medesima arte e professione, e, come veri e propri organi ed istituzioni di Stato, dirigono e coordinano i sindacati nelle cose di interesse comune.

(1) *Eph.*, IV, 16.

Lo sciopero è vietato; se le parti non si possono accordare, interviene il magistrato del lavoro.

Basta poca riflessione per vedere i vantaggi dell'ordinamento per quanto sommariamente indicato; la pacifica collaborazione delle classi, la repressione delle organizzazioni e dei conati socialistici, l'azione moderatrice di una speciale magistratura.

Per nulla negligere in argomento di tanta importanza, ed in armonia con i principii generali qui sopra richiamati, e con quello che subito aggiungeremo, dobbiamo pur dire che vediamo non mancare chi teme che lo Stato si sostituisca alle libere attività, invece di limitarsi alla necessaria e sufficiente assistenza ed aiuto, che il nuovo ordinamento sindacale e corporativo abbia carattere eccessivamente burocratico e politico, e che, nonostante gli accennati vantaggi generali possa servire a particolari intenti politici piuttosto che all'avviamento ed inizio di un migliore assetto sociale.

Noi crediamo che a raggiungere quest'altro nobilissimo intento, con vero e stabile beneficio generale, sia necessaria innanzi e sopra tutto la benedizione di Dio e poi la collaborazione di tutte le buone volontà. Crediamo ancora e per necessaria conseguenza che l'intento stesso sarà tanto più sicuramente raggiunto quanto più largo sarà il contributo delle competenze tecniche, professionali e sociali, e più ancora dei principii cattolici e della loro pratica, da parte, non dell'Azione Cattolica (che non intende svolgere attività strettamente sindacali o politiche) ma da parte di quei figli Nostri che l'Azione Cattolica squisitamente forma a quei principii ed al loro apostolato sotto la guida ed il magistero della Chiesa; della Chiesa, la quale anche sul terreno più sopra accennato, come dovunque si agitano e regolano questioni morali, non può dimenticare o negligere il mandato di custodia e di magistero divinamente conferitole.

Se non che, quanto abbiamo detto circa la ristaurazione e il perfezionamento dell'ordine sociale non potrà essere attuato in nessun modo, senza una riforma dei costumi, come la storia stessa ce ne dà splendida testimonianza Vi fu tempo infatti in cui vigeva un ordinamento sociale che, sebbene non del tutto perfetto, e in ogni sua parte irreprensibile, riusciva tuttavia conforme in qualche modo alla retta ragione, secondo le condizioni e la necessità dei tempi. Ora quell'ordinamento è già da gran tempo scomparso; e ciò veramente non perchè non abbia potuto, col progredire, svolgersi e adattarsi alle mutate condizioni e necessità di cose e in qualche modo venirsi dilatando, ma perchè piuttosto gli uomini induriti dall'egoismo ricusarono di allargare, come avrebbero dovuto, secondo il crescente numero della moltitudine, i quadri di quell'ordinamento, o perchè traviati dalla falsa libertà e da altri errori e intolleranti di qualsiasi autorità si sforzarono di scuotere da sè ogni restrizione.

Resta dunque che, dopo aver nuovamente chiamato in giudizio l'odierno regime economico e il suo acerrimo accusatore, il socialismo, e aver dato giusta ed esplicita sentenza sull'uno e sull'altro, indaghiamo più a fondo la radice di tanti mali e ne indichiamo il primo e più necessario rimedio, cioè la riforma dei costumi.

(*Continua*).

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa la precedenza del Vicario generale o Capitolare [« A. A. S. », XXIII, pag. 235].

S. Jacobi de Venezuela et aliarum. — In plenario conventu Em.rum Patrum huius Sacrae Congregationis Concilii, die 9 Maii 1931 habito, proposita sunt, inter alia, dirimenda quae sequuntur dubia:

I. « An vi praecedentiae Vicario generali competant iura et officia, de quibus in canone 397;

II. « An vi praecedentiae Vicarius generalis canonicus eximatur a munere adsistendi Episcopo in Missis aliisque functionibus pontificalibus;

III. « An Vicario capitulari, vi muneris, competat ius et officium peragendi functiones sacras in sollemnioribus anni festivitatibus, de quibus in canone 397, n. 1 ».

Porro iidem E.mi Patres ad tria relata dubia respondendum censuerunt: *Negative.*

Hanc autem resolutionem S.mus Dominus Pius Pp. XI in audientia diei 10 insequentis, infrascripto Secretario concessa, approbare et confirmare dignatus est.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 10 Maii 1931.

I. Card. Serafini, *Praefectus.*

L. ✠ S. I. Bruno, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Il canone 397 tratta, nei primi tre numeri, di diritti liturgici, che il Codice in nulla ha innovato (can. 2) se non ove lo dichiara espressamente, e nel 4° di diritti di *presidenza*, che non possono identificarsi con la *precedenza*. Ben si intende quindi la prima risposta, a un dubbio che tendeva ad allargare arbitrariamente il contenuto del canone 370 § 1. Si osservi d'altra parte che nel n. 4, anche le dignità capitolari sono escluse dalla precedenza, quando non siano « de gremio Capituli »: *a fortiori* ciò deve dirsi del Vicario generale che non sia dignità nè canonico.

Lo stesso principio, dell'immutato diritto liturgico, dirime il secondo dubbio, circa l'assistenza al Vescovo nelle Messe e i pontificali da parte del canonico che sia anche Vicario generale; già ad altri dubbi consimili circa il canone 416, la Sacra Congregazione aveva risposto: *Standum Caeremoniali Episcoporum*, che non prevede esenzioni.

Come corollario di queste ovvie risposte possiamo trarre la conferma di due principii, cioè del carattere eccettivo del canone 370, che non ammette

estensioni, e circa la distinzione sostanziale fra diritto di precedenza e di presidenza. Può così anche risolversi l'altro dubbio, se il Vicario generale canonico, ma di ordine, p. es., diaconale, debba indossare nelle solennità, la dalmatica del suo ordine, o il piviale della dignità: ossia, deve, secondo lo spirito delle nuove risposte, indossare le vesti liturgiche del suo ordine, non considerandosi la sua dignità d'ufficio, come dignità capitolare. E in tal caso, certo, la precedenza del canone 370 non può farsi prevalere.

Sacra Romana Rota.

Circa i reciproci diritti del Capitolo e del parroco di una Collegiata.

Taurinen. – *Jurium.* 9 agosto 1930. — Cum in oppido Carmagnolia eiusque territorio, Archidioecesis Taurinensis, tres extarent paroeciales ecclesiae, quae tamen extra oppidi moenia sitae erant, supplicantibus Ludovico Marchione Salutiarum ac populo loci, Sixtus Papa IV, per bullam *Supernae dispositiones*, datam anno 1474, die quartodecimo kalendas ianuarii, de novo erexit et instituit in ipso oppido « unam paroecialem ecclesiam et etiam collegiatam sub vocabulo Ss. Petri et Pauli Ap. », eidemque perpetuo univit et incorporavit tres praefatas ecclesias suburbanas, necnon duos prioratus et quatuor capellas « cum omnibus suis iuribus et pertinentiis »; et illorum singulorum fructus, reditus et proventus applicavit mensae capitulari. In qua ecclesia Summus Pontifex tres dignitates erexit, videlicet praeposituram, ut principalem, archipresbyteratum, ut secundam et curatam, et cantoriam, ac decem canonicatus, et totidem praebendas; de archipresbyteratu statuens « ut degentium intra moenia Christifidelium huiusmodi ei cura immineat animarum, ac super ceteros trium paroecialium ecclesiarum pro tempore rectores omnem praeminentiam obtineat ».

Postquam autem, initio saeculi deciminoni, bona ecclesiastica infauste dirempta fuere, Pius Papa VII, instante Ordinario Taurinensi, ad ordinandum Capituli statum, per litteras in forma Brevis *In novissima*, diei 19 martii 1823, eidem Ordinario mandavit ut, suppressis praepositura et cantoria, necnon uno ex canonicatibus, una tantum conficeretur massa communis ex omnibus fructibus et proventibus, exceptis illis Archipresbyteratus, qui separatim in commodum et favorem illum pro tempore obtinentis cederent; et eundem Archipresbyteratum in principalem et unicam dignitatem evexit, Sedis Apostolicae dispositioni perpetuo reservatam, ac praevio concursu conferendam, cui « cura ut antea immineat animarum »; easque Apostolicas litteras Archiepiscopus Chiaverotti die 23 septembris 1823 exsequendas curavit.

Temporum cursu quaestiones inter Capitulum et Archipresbyterum ortae sunt, praesertim circa ius curae et paroecialia emolumenta. Ad instantiam autem Rev. D. Matthaei Migliore, hodierni Archipresbyteri, Pontificia commissione obtenta, controversia ad S. Rotam delata est dirimenda in prima instantia, concordatis inter Partes septem dubiis, ut sequuntur:

I. An cura animarum habitualis competat Capitulo, vel potius Archipresbytero, in casu.

II. An Archipresbytero, in casu, competat cura actualis universa, exclusive et independenter a Capitulo exercenda.

Et quatenus negative:

III. Quaenam curae actualis officia Capitulo potius quam Archipresbytero competant.

IV. An emolumenta funeraria vel alia, ex curae actualis exercitio provenientia, spectent ad Capitulum, vel potius ad Archipresbyterum.

V. An et a quo tempore Capitulum teneatur Archipresbytero restituere emolumenta iam percepta, vel, e converso, Archipresbyter Capitulo.

VI. An Archipresbytero vel potius Capitulo competat ius repraesentandi paroeciam.

VII. An et quomodo regimen ecclesiae, necnon administratio pecuniarum in eadem oblatarum, competat Capitulo, vel potius Archipresbytero, in casu.

Quibus dubiis sententia diei 13 augusti 1925 ita responsum est:

Ad I. Affirmative, ad primam partem; negative, ad secundam.

Ad II. Affirmative, nisi Ordinarius censuerit, ad normam can. 5, tolerandam esse consuetudinem, vi cuius Capitulum, privative respectu ad Archipresbyterum, celebrat missas exsequiales praesente cadavere, funera moderatur, altiorem catechesim tradit, et cumulative cum eodem domibus benedicit paschali tempore; Canonici vero confessiones fidelium excipiunt vi sui beneficii.

Ad III. Provisum in secundo.

Ad IV. Emolumenta funeraria, excepta peculiari retributione Archipresbytero debita, itemque, pro rata parte, fidelium oblationes propter domorum benedictionem paschali tempore, spectare ad Capitulum, dummodo Ordinarius, iuxta responsum ad II, censuerit consuetudinem tolerandam esse. Cetera omnia ad Archipresbyterum.

Ad V. Restitutionem peragendam esse iuxta responsionem ad IV; a quo tempore, vero, placere de concordia inter partes.

Ad VI. Competere Capitulo iuxta responsionem ad I.

Ad VII. Regimen ecclesiae competere Capitulo ad normam iuris; administrationem vero pecuniarum in ecclesia oblatarum competere Capitulo et Archipresbytero intra fines can. 415, § 2, n. 5, et § 3, n. 3.

Utraque vero Parte appellante, multisque hinc inde productis aliis documentis, tota controversia nunc iterum resolvenda proponitur, sub assueta formula dubii: « An sententia Rotalis diei 13 augusti 1925 confirmanda, vel infirmanda sit, in casu ». Septem igitur supra allata dubia prioris instantiae rursus in examen revocantur, de quibus singulis summatim est agendum.

Quoad primum dubium – *In iure.* — Ubi ecclesia Collegiata est simul Paroecialis, praesumptio est curam animarum *habitu* pertinere ad Capitulum, nisi aliud ex argumentis certis, potissimum ex lege fundationis, constet: quae regula vallatur communi doctrina et ecclesiastica iurisprudentia. Tradit

nempe Pignatellius: « Eo ipso quod ecclesia curata est Collegialis... eiusmodi cura pertinet de iure ad Capitulum... non attento quod exercitium sive administratio curae demandetur vicario perpetuo vel alicui dignitati. Nam adhuc habitus a Capitulo non aufertur » (*Consult. can.*, tom. IX, cons. 150, n. 1 ss.). Et Pitonius: « Ubi agitur de ecclesia Collegiata, cura habitualis de iure spectat ad Capitulum, et solum actualis ab Archipresbytero exercetur » (*Discept. eccles.*, discept. XLV, n. 3–4).

Et haec praesumptio pro collegiali Capitulo militare dicenda est non modo, uti vel ipsi cl. Patroni actoris admittunt, si sermo sit de tempore post Concilium Tridentinum, verum etiam de tempore ante Tridentinum. Etsi enim Tridentina Synodus expresse iusserit ut si cura animarum Capitulis seu Collegiis adnexa sit, per vicarios etiam perpetuos exerceretur, sess. VII, *De reform.*, cap. 7, distinctio tamen curam habitualem inter et actualem, quad rei substantiam, iam antea agnoscebatur, ut colligitur v. g. ex cap. unic. *De capellis monachorum*, III, 18, in VI; ideoque fundamentum dictae praesumptioni non aberat. Idemque principium tenuit S. Rota in causa *Salutiarum, Iurium*, diei 1 iulii 1913, coram Many (*Decisiones*, vol. V, dec. 34, n. 5 ss.) et in conformi sententia diei 5 iulii 1915 coram Sebastianelli (volumen VII, dec. 27, n. 2); qua in causa apprime agebatur de ecclesia Collegiata ante Tridentinum erecta. Atque ad rem in sententia *Fesulana, Iurium*, diei 17 martii 1914, coram Lega, haec scite animadvertuntur: « Vis enunciatae praesumptionis est, per se, de iure communi, praesertim ante Concilium Tridentinum, curam animarum saltem habitualem incumbere Collegio, nisi probetur aliam fuisse fundatoris voluntatem »; et additur: « Vim praehabitae regulae favore Collegiatae esse firmissimam et fundatam in communi doctrina et iurisprudentia » (vol. VI, dec. 11, n. 6; et *Coram Lega Decisiones*, dec. 47, n. 6, p. 577). Idque firmatur in tertia sententia pro eadem *Fesulana*, diei 9 iulii 1915, coram Sincero (vol. VII, dec. 29, n. 2). Atque in memorata causa Salutiarum, cum post duplicem sententiam conformem, appellatum fuerit ad Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, « principium huiusmodi (de iuris praesumptione quoad curam habitualem apud Capitula) legitimum esse agnoverunt E.mi Patres »: *Salutiarum, Iurium*, diei 28 iunii 1916 (« Acta A. S. », vol. VIII, a. 1916, pag. 290).

Quodsi praefatum principium regulariter tenendum est, patet tamen praesumptionem cedere debere veritati, si probetur Summum Pontificem non Capitulo, sed alii personae totam curam unire voluisse. Ad commonstrandum igitur, in casu, an diversa fuerit voluntas Pontificis, prae primis bulla erectionis est perpendenda; si vero exinde de fundatoris intentione non certo constet, tum opus est ad alia argumenta recurrere, uti ad coniecturas, praesumptiones, adminicula, etc., quae sive ex eadem bulla, sive ex observantia legitime depromantur.

In facto. — In bulla fundationis Sixtus IV ita statuit de nova ecclesia Carmagnolensi: « Unam parochialem ecclesiam et etiam Collegiatam, sub vocabulo Ss. Petri et Pauli Apostolorum in ipso oppido... cum insigniis Parochialibus et Collegialibus, coemeterio et fontibus baptismalibus, necnon in ea tres dignitates, videlicet praeposituram, quae principalis, et Archipresbyteratum, quae secunda et curata, ac cantoriam, quae tertia, et omnes

tres electivae exsistant, ac decem canonicatus, et totidem praebendas auctoritate Apostolica de novo erigimus et instituimus necnon de Viurso, et de Moneta et S. Joannis ecclesias (*quae sunt paroeciales extra moenia*), ac S. Petri de Rentenasco et S. Georgii prioratus praefatos, et S. Mariae de Salsusio, et S. Michaëlis, ac S. Laurentii, et S. Lazari capellas huiusmodi *cum omnibus iuribus et pertinentiis suis perpetuo unimus, annectimus et incorporamus*, ac illorum singulorum fructus, redditus et proventus mensae capitulari eiusdem ecclesiae applicamus ». Jamvero ex hoc documento erectionis, praesumptio iuris quam supra diximus pro Capitulo extare, neutiquam evertitur, ita scilicet ut, contra eam regulam, constet Pontificem subduxisse curam habitualem a Collegiata, et utramque curam, habitualem et actualem, Archipresbytero attribuisse, sed eadem praesumptio in facto confirmatur. Patet enim in bulla tres antiquas ecclesias Paroeciales extra moenia unitas et incorporatas esse mensae capitulari, non modo quad temporalia, quae vulgo dicitur *unio minus plena*, verum etiam quoad spiritualia. Nam Pontifex decrevit non tantum earum ecclesiarum bona, sed ecclesias ipsas novae ecclesiae Collegiatae esse uniendas, hisce verbis: « Necnon de Viursu, et de Moneta, et S. Joannis ecclesias... perpetuo unimus, annectimus et incorporamus »; idque « Cum omnibus iuribus et pertinentiis suis », nulla facta distinctione, scilicet tum quoad bona spiritualia, tum quoad temporalia, et non tantummodo quoad ipsarum bona et dotem; prouti praefata verba: « Cum omnibus iuribus et pertinentiis suis », et alia decretoria: « Perpetuo unimus, annectimus et *incorporamus* », manifeste adhibita sunt unico contextu relate simul ad ecclesias Paroeciales et ad prioratus et capellas. Porro iuxta disciplinam sive veterem, sive Codicis, haec est unio *pleno iure*, seu *extinctiva*, de qua in can. 1419, § 1; eoque in casu « beneficio quod emergit aut remanet, omnia iura et onera extinctorum competunt », ut in can. 1420, § 1. Cum autem eiusmodi unio mensae capitulari facta fuerit, omnia iura suppressarum Paroeciarum ad Collegium plene transierunt (cfr. Wernz–Vidal, *Jus can.*, II, n. 175), et ideo etiam animarum cura, solum quidem *habitu*, ad normam iuris, uti etiam in Codice, can. 452, § 2, et can. 471.

Neque ex verbis bullae « unam parochialem ecclesiam et etiam Collegiatam (de novo erigimus et instituimus) », demonstrari fas est Pontificem in eadem ecclesia duo entia et duo capita, ut existimat Actor, excitare voluisse scilicet Collegiatam et Paroeciam, prorsus distincta et independentia. Sed potius animadverti potest Pontificem in bulla loqui de unica erecta ecclesia, quae simul sit Paroecialis et Collegiata, prout resultat tum ex nuper allatis verbis: « unam... ecclesiam », tum ex textu subsequenti, in quo fit sermo de unica ecclesia, sive decernatur constitutio Capituli, sive describatur ius paroeciale, ut ibidem legitur: « In ea (ecclesia) tres dignitates... ac decem canonicatus... erigimus et instituimus... mensae capitulari eiusdem erectae ecclesiae applicamus... Praepositus eiusdem erectae ecclesiae primam dignitatem omnemque praeminentiam ; ac Archipresbyter secundam et degentium intra moenia Christifidelium huiusmodi ei cura immineat animarum; cantor vero tertiam dignitatem obtineat »; et ita deinceps.

Ex altera parte patet in bulla nullam unionem, neque pleno, neque minus pleno iure, factam fuisse Archipresbyteratui. Neque opponatur, cum

Patronis Archipresbyteri, quod ipsius dignitas, inter duas alias eiusdem Capituli, appellatur curata: « Archipresbyteratum, quae secunda et curata »; profecto enim haec vox eodem sensu est accipienda ac proxime infra, ubi Pontifex expresse agens de munere Archipresbyteri ita statuit: « Archipresbyter secundam (dignitatem obtineat), et degentium intra moenia Christifidelium hiusmodi ei cura immineat animarum ». Jamvero haec formula « ei cura immineat animarum », qua ex professo heic decernitur de cura Archipresbytero attributa, manifeste habenda est in sua specifica significatione, qua nempe proprie venit cura actualis, ut binae praefatae sententiae Salutiarum in Rota copiose demonstrarunt; ac etiam Signatura Apostolica agnovit in iisdem sententiis merito ostendi « per ea verba in documentis ecclesiasticis indicari non curam universalem, sed tantum *actualem* curam animarum » (« Acta A. S. », loc. cit., pag. 291 s.); quin immo ipsi Patroni Archipresbyteri conveniunt praefata verba « cui cura immineat animarum » praedicare de eius exercitio: minime vero ambigitur de curae exercitio demandato ad Archipresbyterum, qui ex ipsa bulla illud in titulum ac perpetuo accepit, ita ut Capitulum nulli alii dictum exercitium committere possit.

Atque hisce ex rationibus, praeter quoque dignitatem qua Archipresbyter insignitus erat, probe explicatur praeminentia quae eidem in bulla adiudicatur: « Ac super ceteros trium Parochialium ecclesiarum pro tempore rectores omnem praeminentiam (obtineat) ». At ex hisce de praeminentia verbis nullatenus inferri licet, uti Patroni actoris putant, quod Archipresbyter sit unicus habitualis parochus, ceteri vero rectores sint simplices vicarii, in eius adiutorium pro cura animarum assumpti.

Et quidem insignis Card. De Luca, ad quaesitum cuinam in casu incumbat cura habitualis et plena, in voto exarato an. 1675, inhaesitanter tenuit ex ipsa unione peracta per bullam erectionis, ostendi curam habitualem esse penes Capitulum: « Omnino plana videtur resolutio ad favorem Capituli, ut penes ipsum sit habitualis et omnimoda cura totius populi tam intra quam extra moenia, et in omnibus ecclesiis, tam scilicet de novo erecta intra moenia, quam tribus antiquis exsistentibus extra, dum istae per dictam bullam Sixti IV huic novae ecclesiae unitae et incorporatae fuerunt... Nullatenus vero (Archipresbyter) dici potest rector habens curam habitualem, dum ista esse dicitur penes Capitulum, cui ecclesiae Parochiales annexae et unitae fuerunt ».

Ac etiam cum Pius VII per breve: *In novissima* an. 1823, statum Capituli denuo ordinaverit, nullam tamen mutationem quoad curam induxit. Etenim Pontifex reducto numero canonicorum, per suppressionem duarum dignitatum et unius canonicatus, iussit ut ex omnibus fructibus, reditibus et proventibus « exceptis illis infrascripti archipresbyteratus », una fieret massa communis; et de eodem archipresbyteratu ita disposuit in praefatis litteris datis ad Archiepiscopum Taurinensem: « Archipresbyteratum dictae Collegiatae ecclesiae, qui inibi dignitas hactenus secunda exsistit, ac cuius dilectorum etiam filiorum dictae Collegiatae, quae etiam, ut praefertur, parochialis exsistit, ecclesiae, cura imminet animarum, in principalem et unicam deinceps dignitatem extituram, Sedisque Apostolicae dispositioni semper et perpetuo reservatam, cui parochianorum praefatorum dictae

Collegiatae, quae etiam, ut praeferunt, Parochialis exsistit, ecclesiae, *cura ut antea immineat animarum*, de qua, praevio concursu desuper habendo, disponi debeat... auctoritate Nostra praedicta etiam perpetuo substituas et subroges ». In quo textu patenter cautum est, ipsis terminis bullae sixtinae adhibitis, ut archipresbyteratui « cura ut antea immineat animarum », quin igitur status curae novaretur.

Nec quidquam in contrarium evincitur ex peracta per dictum breve separatione fructuum archipresbyteratus a massa communi, ut per se appareret; neque ex addita reservatione, quae explicatur ex regulis Cancellariae, quia archipresbyteratus evectus est in primam et unicam dignitatem; neque ex lege de praevio concursu, quae cohaerebat principio iuris tunc temporis iam inducto, de concursu habendo etiam quoad dignitatem curatam in cathedrali vel Collegiata ecclesia, uti evolvitur in causa *Salutiarum*, diei 1 iulii 1913, n. 23, et in appellata sententia; neque hoc potuit mutare statum ecclesiae, transferendo curam habitualem e Collegiata in Archipresbyterum.

Peculiariter vero idem Breve agnovit ac firmavit pro Capitulo ius deputandi quatuor rectores ecclesiarum paroecialium extra moenia, ad nutum eiusdem Capituli amovibiles, quod curam Collegii habitualem in hisce antiquis paroeciis suburbanis plane portendit, uti Pontifex edixit: « Ac denique *quatuor capellanis curatis ad nutum praefati Capituli amovibilibus*, qui in Parochialibus ecclesiis suburbiorum oppidi quatuor a data praesentium in posterum deputabuntur, onus iniungas ut in solemnioribus festivis anni dievus a Te designandis, choralibus functionibus in dicta Collegiata ecclesia... intervenire atque adsistere teneantur ».

Cum igitur ex ipsa bulla fundationis certo pateat unio *pleno iure* facta ecclesiarum Paroecialium antiquarum ad Collegiatam de novo erectam, cumque brevis Pianus statum curae non immutaverit, minime recurratur oportet ad investigandum circa praesumptiones, indicia et adiuncta, de quibus partium Patroni fusius disceptarunt, tum in priore tum in hac instantia, maxime ad expendenda criteria ex quibus natura peractae unionis colligatur, plurimis utrimque productis acriterque examinatis documentis. Quae etsi Patres pro suo officio ad trutinam revocaverunt, non urgeri existimarunt disputationem hac de re longius producendam; ex ipso enim tenore bullae erectionis, clare constat, ut dictum est, de titulo plenae unionis paroeciarum ruralium cum nova Paroeciali et Collegiata ecclesia, et ideo de cura habituali Capitulo adiudicata.

Equidem Patroni actoris plurima quoque facta cumularunt, ex quibus arguere conantur curam habitualem non Capitulo, sed Archipresbytero spectare. Verum aliqua ex iis factis nihil ad rem probant, uti addita lex de concursu in collatione archipresbyteratus, quam rem supra attigimus; aliqua optime componuntur et cohaerent cum officiis curae actualis, quam Archipresbyter sane obtinet, et quidem uti vicarius perpetuus et vi bullae erectionis; alia, ut circa rationem agendi fidelium et potestatis sive ecclesiasticae sive civilis, explicantur ex eo quod Archipresbyter praeminentia pollet super ceteros rectores ecclesiarum unitarum, immo quandoque fuit vicarius foraneus, et ex brevi Piano factus est unica et principalis dignitas Capituli;

alia etiam ex facili errore oriri potuerunt. Verum ex hisce haud legitime conficitur curam habitualem ad Archipresbyterum pertinere.

Neque ex regestis ac libris ecclesiae et Capituli, quae iidem Patroni actoris novissime postularunt, et obtinuerunt ut a Capitulo exhiberentur, decretorium argumentum pro cura habituali penes Archipresbyterum suppeditatur. Praefati enim Patroni ex iis regestis autumant praecipue constare « l'esistenza dei due capi *Capitolo* e *Parroco*, nella medesima *Chiesa* o *Fabbrica* o *Sacrestia* »; idque probare ac declarare nituntur, multas notitias ex dictis libris excerpendo circa administrationem, quam aiunt separatam, et exinde arguendo plenam independentiam Archipresbyteri a Capitulo. Sed, uti compertum est, ad diiudicandum statum iuridicum alicuius entis, prae primis attendenda sunt ea quae in actu fundationis statuta fuerunt; et in themate, in bulla sixtina aperte statuitur omnia bona mensae capitulari esse unienda, nulla facta mentione alterius separatae administrationis. Ipsum autem assertum factum de ecclesiae administratione postea extante penes Archipresbyterum prorsus separatim a Capitulo, haud resultat univoce firmeque demonstratum. Quodsi in ratione acceptorum et expensorum pluries fit separata mentio de Capitulo et de Archipresbytero, id per se tantummodo significat complura distincta esse cuiusque onera et proventus, quod absque difficultate intelligitur; sed satis esse nequit ad probandum in ecclesia duo entia omnino separata et duo capita fuisse constituta.

Unde ad primum ex dubiis in antecedenti instantia concordatis, responderunt Patres: « Affirmative, ad primam partem; Negative, ad alteram ».

(*Continua*).

RECENSIONI

D. Tambolleo, *Le Agapi*. Roma, Desclée e C., 1931 pag. 323, formato in-8°, lire 12.

La missione dell'eterna città, *meta segnata alle anime, nel Foro - dell'adunanza delle genti,* attraverso le vicende di tutti i secoli, fino all'ora nostra fatidica dei convegni delle Nazioni, delle audacie aeronautiche e delle rivelazioni marconiane, (la quale vede l'aurora dell'XI febbraio e la rinascita italica e Pio XI che parla *la sua cattolica parola a tutti i popoli*) è l'idea che anima questi canti de *Le Agapi*. I quali formano così una specie di poema dai vasti orizzonti e dalle grandi evocazioni storiche, pervaso da un mistico senso del Verbo presente nella storia dell'umanità: *il tuo vivo poema, progenie sacra dell'uomo - nella tua ascensione alla gloria promessa.*

L'autore, o meglio, il poeta, contemplatore solitario delle grandi ore della storia, è un umile sconosciuto nei cenacoli d'Italia e forse per questo la sua poesia, che riesce una sorpresa, si presenta con qualche cosa di nuovo, di proprio e originale.

Suoi ispiratori sono Virgilio, quello dell'*Eneide* e dell'ecloga IV, e Prudenzio nelle intenzioni e talora nei ritmi, e Aurelio Agostino nel pensiero che domina *La Città di Dio*. E forse ricorda i grandi maestri, Pascoli dei *Poemi Conviviali*, per l'affinità dell'argomento, e Carducci delle *Odi Barbare*, per l'antitesi delle idealità amate.

Segue, come appendice, Xenia kai Apophoreta (*Doni Ospitali*) sul tono di Marziale: una raccolta di liriche brevi che ammirano alla luce cristiana, le bellezze diffuse nelle piccole a semplici cose che ci accompagnano nella vita che è *bella e santa e piena di promesse eterne.*

Il volume, in bella veste tipografica e con nitidi caratteri, si legge volentieri e col più vivo interesse, specialmente dalle persone colte che abbiano in pregio il vero classicismo e la poesia che alla venustà della forma riesce ad unire la profondità del pensiero.

FATTI DEL MESE

In aprile, nella Città del Vaticano deve particolarmente segnalarsi la seconda uscita del Sommo Pontefice Pio XI, avvenuta il 24, festa di san Fedele da Sigmaringa, protomartire di Propaganda Fide, pel qual giorno era prestabilita la solenne inaugurazione del nuovo grandioso Collegio di Propaganda, che corona mirabilmente il Colle Gianicolense verso il Vaticano. Il Santo Padre volle personalmente presenziare la cerimonia, tra una corona di cardinali e prelati ivi convenuti, a dare così una nuova prova delle sue predilezioni per le opere missionarie.

L'altro fatto saliente del mese, fu la caduta della monarchia spagnuola, in seguito alle elezioni del 12, le quali diedero una improvvisa, sebbene non imprevedibile, maggioranza repubblicana. Il 14 successivo a Madrid fu proclamata la Repubblica, e la sera stessa il Re Alfonso XIII consentì ad allontanarsi dal Regno, pur protestando di non rinunziare ad alcuno dei suoi diritti. La presidenza provvisoria fu assunta da Niceto Alcalà Zamora, liberato dal carcere politico, insieme a molti del suo partito, tra i quali il Lerroux, acceso socialista che assume il portafoglio degli esteri nel ministero con 5 massoni. Lungo sarebbe riferire le cause che prepararono sì spettacoloso rivolgimento: non ultima, certo, la dittatura militare de Rivera troppo prolungata che alienò dalla monarchia troppi elementi, specialmente l'università, la magistratura, e da ultimo anche il clero e l'esercito. Ma, per quanto spiegabile, l'avvenimento non è meno gravido di oscure conseguenze.

Una simile insurrezione repubblicana contro il governo conservatore, nel Portogallo, scoppiata a Madera, nelle Azzorre, il 6 venne ben presto isolata e soffocata.

Un altro fatto certo deplorevole, che ci tocca da vicino, è la sospensione delle trattative tra l'Italia e la Francia per la riduzione degli armamenti navali, sorto appunto, come prevedevamo, circa la riserva fattasi dalla Francia per le costruzioni navali, da mettere in linea scaduto l'accordo nel 1936, e che, se autorizzate, dovevano certo porsi in cantiere prima. Altra grossa questione, quella dell'unione doganale fra l'Austria e la Germania, fu alquanto sopita, per la deliberazione della Lega di Ginevra, presa il 13, di affidarne l'esame al Tribunale arbitrale dell'Aia.

Il 14 si spense piamente il duca di Genova, Tommaso di Savoia-Carignano, zio del Sovrano, e Luogotenente durante la guerra.

Il 9 a Palermo furono celebrate solenni nozze fra Enrico, conte di Parigi (Dinastia di Francia), e Isabella d'Orleans e Braganza (Brasile).

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16